

TRATTATO
PERPETUO
DI
COMMERCIO, E NAVIGAZIONE
CONCLUSO FRA IL
RE NOSTRO SIGNORE,
E LA
CORONA DI SVEZIA

Da' rispettivi Ministri Plenipotenziarj in Parigi il giorno
30. di Giugno dell'anno 1742.

COLLE RATIFICAZIONI DI
SUA MAESTÀ,
E DEL
RE DI SVEZIA

Controcambiate il giorno 5. Maggio 1743.



ISTIT. UNIV. ORIENTALE
N. Inv. 62490
BIBLIOTECA M. RIPA

IN NAPOLI M. DCC. XLIII.
Per Francesco, e Cristoforo Ricciardi Impressori del Real Palazzo.

(3)
In nomine Sanctissimæ, &
Individuæ Trinitatis:



D perpetuam rei memoriam, notum sit omnibus, & singulis, quorum interest, aut quodammodo interesse poterit, inter Serenissimum, & Potentissimum Principem, Carolum utriusque Sicilia Insularumque adjacentium Regem, Hispaniæ Infantem, Parmæ, Placentiæ, Castri, &c. Ducem, Hetruriæque Magnum Hereditarium Principem, &c. &c. Ejusque heredes, & successores; Et Serenissimum, ac Potentissimum Principem, Fredericum, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque Regem, &c. &c. &c. Landgravium, Hassiæ, Principem Hirschfeldiæ, Comitem Catimeliboci, Diezæ, Ziegenbainæ, Nidde & Schaumburgi, &c. &c. Ejusque heredes, & successores; mutuam inter se fidam firmamque amicitiam colere & serva-

(4)

re cupientes , necnon vicissim subditorum suorum in Re Commerciorum utilitatibus omni meliori modo prospicere volentes , divino afflante Numine , Commercii navigationisque Tractatum conclusum esse per Plenipotentarios suos ; Ex parte nempe utriusque Siciliae Majestatis , Celsissimum Dominum Jacobum Franciscum Milano Franco de Aragonia , Sancti Georgii , & Polistinae Marchionem , Ardorii & Sac. Rom. Imp. Principem , Sancti Januarii Regii Ordinis Equitem , in Regno Neapolis Cathafractorum Equitum turmae perpetuum tribunum , ejusdem Majestatis aureae clavis e cubiculo , necnon apud Christianissimum Regem Ablegatum Extraordinarium , &c. &c. Ex parte vero Svecicae Majestatis , Excellentissimum Dominum , Regis Regnique Sveciae Senatorem , & Collegii Regii Cancellariae Consiliarium , Illustrissimum , & Generosissimum Comitum liberum Baronem & Dominum , Carolum Gustavum Tessin , qui Praefati

(5)

fati Domini , vigore Plenipotentiarum , quarum apographo sub hujus instrumenti calcem verbotenus insertaerunt , perpensis rerum omnium momentis in colloquiis eo de negotio saepius ultroque citroque Lutetiae Parisiorum habitis , modo & forma convenerunt , ut sequitur .

I.

INter Serenissimos ac Potentissimos Principes , utriusque Siciliae Regem , & Regem Sveciae , necnon eorum Regna , ditiones & Principatus , mutua amicitia ac omnimoda securitas inconcussa servabitur , ita ut utriusque Majestatis subditi , absque omni impedimento , alterius Regni Terras , Ditiones , Provincias , Civitates , Emporia , Portus , Stationes , Littora , Flumina , Principatus , omniaque alia , non prohibita loca , cum suis navibus , navigiis , & mercibus adire , eodemque venalia exhibere , vendere , emere ,

(6)

re, permutare, alienare, omnis generis merces, unius alteriusve Regni legibus, statutisque non prohibitas, quas afferendi, exportandi, divendendi & transportandi Indigenis, non minus quam exteris cujuscumque Gentis, & Nationis facultas concedi solet, nec unquam Serenissimi Reges permittent, ut alterutrius Regni subditis, terra marive, minimum damni, incommodi, aut injuriæ inferatur, quin potius consilio, & opera, quantum in se erit, omnia avertere conabuntur quæ iis detrimento esse potuerint.

II.

Subditi utriusque Regiæ Majestatis respective Dominia inhabitantes omnes, sine discrimine, libero Commercii & Navigationis usu, terra marique gaudebunt in altimemoratorum Principum Regnis, Ditionibus, Dominiis, & Portibus eodem modo,
quo

(7)

quo aliæ exteræ gentes eo mercaturam facientes fruuntur, itaut illis liberum omnino sit, absque impedimento, loca permissa omnia, Portus, Civitates, Terras, Sinus, Stationes, & littora adire, ibique quamdiu ipsis libitum fuerit commorari, cum suis Navibus, Bonis, & Mercibus, Indigenis vel exoticis, rudibus, vel in speciem redactis, quarum importatio unius alteriusve Regionis civibus, æque ac Gentibus in universum, non fuerit prohibita. Pari modi erit illis sine limitatione concessum in prædictis respectivè Regionibus mutuò commercari; merces advectas Civibus, & Peregrinis divendere, aut in interiora Regnorum deportare, sine salvi conductus litteris, modo solutorum Vectigalium testimoniis (vulgo Dispensali) fuerint instructi, ne ad iteratam eorum solutionem adigantur, quemadmodum etiam liberum erit alias merces, quas Proprius vel Peregrinus tulerit fundus, & quarum asportandarum venia in
uni-

universum Civibus æque ac exterarum Gentium Populis quibusvis conceditur, & merces ejusmodi, propriis vel conductis Navigiis, in quæcumque loca, vel terras voluerint, transvehere, iisdem conditionibus ac emolumentis frui, quæ in terris utriusque Regiæ Majestatis Dominiisque, cuius amicissimæ Genti extera concessa fuerit.

III.

Mercatoribus, naviumque Præfectis, & aliis utriusque Regiæ Majestatis subditis liberum prorsus esse, sive ipsimet mercaturam, & negotia sua curare, sive aliis quibuscumque curanda, & peragenda committere voluerint; nec tenebuntur hac in parte interpretum, internunciorum, Proxenetarum, aliorumque publica autoritate constitutorum officialium uti opera, neque illius ulla tributa solvere, nisi sua sponte iis usi fuerint, quo in casu certa iudicibus præscripta mercede, eorum re-
pen-

pendetur opera, dummodo in plus, minusve prævio pacto non consenserint. Quod si verò in aliquo loco, Regio indultu, & pro more inter negotiantes recepto, consuetudo hæc viguerit, ut in litibus de pactis, & emptionibus inter mercatores obortis, legitimè dividentis, ejusmodi officialium requiratur testimonium, ut Pacta illa coram Iudice valida rataque habeantur, & in contractibus cum incolis cujusdam loci ineundis, maxima uti diligentia placuerit, ut præfatorum testimoniorum beneficium, si sorte lites nascantur, consequi datum sit, memoratas personas publicas adhibere necesse erit, eis certa estimatoriis iudicibus definita mercede numeranda, in quantum mores in Regnis, & ditionibus utriusque Regiæ Majestatis Domino subjectis, recepti in favorem amicissimarum quarumvis exterarum Gentium, hoc permiserint.

IV.

Ils tantum Portibus, ubi commercia præcipuè vigent, & qui majore navium commerciantium concursu eminent, non vero in quibusdam a Mare remotis, vel minoribus mari adjacentibus oppidis, quæ rarius frequentantur, vel prorsus commercio carent, Consules aut Viceconsules constituantur, qui in universum iis interim gaudebunt juribus & immunitatibus, quas vicissim affectæ Majestates in posterum cujusvis amicissimæ Gentis Consulibus concedere, vel detrabere existimabunt, interim tamen decernendi vel cogendi potestatem nullam omninò habebunt, verum sui muneris ducent curare ut Popularium quilibet suo jure fruatur, & ut emergentes controversiæ amicè sopiantur, si quando horum arbitrio illi, quorum interest causam componendam sponte reliquerint. Pari itidem modo ab utraque contrahentium parte providendum, ut tributa Consulibus ac Viceconsulibus

pendenda modum non excedant, & ut iidem, officii memores, equitate & circumspectione debita utantur, ne mercatores, turbati, & territi, ad loca quæ illi incolunt, remeare detrectent.

V.

Lite inter navis Præfectum & Nautas emergente, ejus Gentis Consul vel Viceconsul amicè eandem componere conabitur, quod votis non respondens, navem tamen propterea detinere non licebit, tum verò à navis magistro chi-rographum sumet, quo polliceatur, velle se Genti nauticæ satisfacere, debitumque solvere quamprimum ad suos redierit. Nihilominus, si nauta navis præfecto dicto obediens non fuerit, vel grave quoddam crimen commiserit, Regius illius loci Magistratus, Consuli, vel Viceconsuli opem ejus imploranti adesse tenebitur, ad nautam illum comprehendendum, vel etiam in vincula conjiciendum.

VI.

SI Merces quæ ex alterutrius contrahentium Principum terris adferuntur, quibusque, tabulis publicis, non sit definitum vectigal, sed pro pretio censentur, pluris justo æstimatæ fuerint, curabitur, quamprimum illi, quorum interest, hoc postulaverint, ut tributa æquo valore mercibus constituto minuantur, & si difficiles se præbeant hac in parte Telonii Officiales, Proprietarii arbitrio relictum esto, mercibus ipsis solvere vectigalia, e quibus tamen prius decem pro cento detrahantur; merces vero bonæ qualitatis sunt, quum earundem corruptio non valeat ad insistendum justo majus pretium illis esse impositum, nec tributorum ullam mereri queat diminutionem. His verò incommodis S. R. M. utriusque Siciliae in antecessum modebitur, curando ut renovetur æstimatorii Judices, vulgo Tariffa, & valorem statuendo
æquum

æquum atque congruum singulis mercibus cujuscumque nationis, hoc tamen pacto, ut idem in Svecia ratione mercium utriusque Siciliae observetur, quum forte inibi non fixum, vel nimis justo pendendum fuisset vectigal, indices nempe æstimatorios reformando, aut saltem alia quacumque ratione, prout id S. R. Sveciæ Majestas maximè conveniens judicaverit, modo idem sequatur effectus in favorem mercium utriusque Siciliae, quibus, uti dictum est, justo majora tributa fuerint imposita. Quo verò citius aperiatur & melius firmetur immediate Commerciorum exercitium inter status utriusque Siciliae, & Sveciæ Majestatum, & ut impediat quominus id mediatè fiat, per secundam & tertiam, ut dicitur, manum & simul tollatur omne detrimentum inde in utriusque Gentis respectivè merces, & mercatores subditos redundaturum, Conventum, & Concordatum est, quod omnes merces Suecane, sive navigiis Suecanis advectæ,
quæ

quæ cum , vel ex Oceano per fretum Gaditanum venerint ; vel è Levante aut alia quacumque parte Maris Mediterraneï , in aliis Portibus Mediterranei maris expositæ ac servatæ fuerint , antequam ad portum aliquem utriusque Siciliae appulerint , præter solita jura , viginti pro quolibet cento sui valoris solvent , quod obtinebit non modo de mercibus Suecanis vel Suecicis navigiis advectis , quæ expositæ & servatæ prius in aliis mediterranei locis fuerint , quam in aliquem utriusque Siciliae Portum invectæ , sed etiam de omnibus cujuscumque Gentis mercibus , & cujuscumque Gentis navibus allatis , etiamsi utriusque Siciliae Majestatis subditi dictas merces oneraverint , & modo memorata ratione in Siciliam utramque fuerint introductæ .
 Quum verò liber sit portus Messanæ , vulgo Porto Franco dictus , iisdem immunitatibus & concessionibus nominatim in hoc Portu , æque ac in similibus privilegiatis locis , fruuntur Regni

Sveciæ subditi , quibus aliæ gentes amicissimæ gaudent & in posterum gaudebunt .

VII.

UTraque Sacra Regia Majestas serio suis imperabit subditis , ne in alterius Terris Portibusque , merces vetitas invehere , aut vectigalia fraudare præsumant : In manifesta fraude deprehensi , indiscriminatim unius vel alterius subditi sint , gravissima a Regionis legibus dictata afficiendi pœna , cujus declinanda nullum in proprio navigio asyllum , sed illicò administris , quibus judicandi & animadvertendi demandata est potestas , extradendi erunt , fraudis verò Reus , decreta in eum pœna , quam fuga vel alio modo eludere prospere ei evenerint , quamprimum ad Patriam redierit , severitatis exemplo eodem modo plectendus , ac si ibidem fraudem commisisset .

VIII.

UT autem quibusvis fraudationibus obviam eatur, & quoad fieri possit, Regalium aliorumque jurium solutioni consulatur, conventum est, navigiorum explorationem in utriusque Sacrae Regiae Majestatis Dominiis instituendam, juxta Regionis statuta & usu receptum morem, adeout utriusque subditi majus non subibunt onus, quo subditi ipsi, ac quaevis amicissima Gens, per Regionis leges, sui que Principis placita tenentur.

IX.

AD declarationem quoque mercium, tempus, modum exequendi, authenticamque reddendi, & ad scrutatores in navigio, ne merces clam evehantur, quod attinet, uniuscujusque Regionis leges, Principisque placita, uti antecedenti articulo, veluti erga suos,

exte-

exteraeque cujusvis amicissimae Gentis subditos observabuntur.

X.

Non educta e navigio, sed alio transferenda quavis merce, quae suapte vel Regionis legibus Principisque decretis vetita sit, tenebitur Praefectus eam suis sumptibus Regiis Repositoriis, vel alio, si in eis locus non erit, recondere clavibus penes telonii Praesidem consignatis, recipiendis que sui discessus tempore, pluris non pendendo mercedem, quam ipsemet alias conducto repositorio soluturus fuisset, ut primum autem appulerit, usque adhuc merces eduxerit, transtulerit & de novo in navim importaverit, velisque dederit, unum, alterum, vel tertium vigilem, minimae cuivis vectigalium fraudi excubaturum, in navim admittere tenebitur. Merces vero non vetitas Vectigalium tamen solutioni tantum obnoxias non cogetur Praefectus

C

edu-

educere , vel publico privatoque con-
dere , uti dictum , repositoio , sed so-
lummodo telonium , discessus tempore
recuperandum , deponere , vigilesque
in navigio pati , qui vigiles gravibus
sub pœnis haudquaquam eis quæ in in-
teriori navis geruntur , se immiscere ,
minimumque quid pecuniæ , vel mer-
cium etiam esculentarum , mercedis
aut donationis titulo accipere aude-
bunt , sed suis alendi sumptibus erunt:
nihilominus , si vectigalis fraudi im-
pediendæ impares fuerint , suppetias
ad illam compescendam vocare poterunt ,
in Refractarios inde juxta Regionis le-
ges , Principisque statuta , velati in
suos , vel exteræ amicissimæ Gentis
subditos animadvertendum erit.

XI.

NAves bellicæ in portibus alterius
S. R. M. morari poterunt , haud-
quaquam explorandæ , modo suis se
contineant limitibus ; secus , vectiga-
lium

lium fraudi studentibus , de eis cer-
tior factus suæ Gentis ablegatus mo-
dum illis imponere sataget , à fraudi-
bus vel cessent , vel è Portu illicò sol-
vant .

XII.

Sub colore invecæ jam mercis , alias
non vetitæ , vectigale non soluto ,
nullimode pariter explorationem exe-
quendam in domibus , repositoiois , ta-
bernis mercatorum alterutrius S. R.
Majestatis suaditorum in alterius ter-
ritorio commorantium , nec ullam insti-
tuendam inquisitionem , nisi in flagran-
ti invectionis intercipientur merces
ipsæ , quæ fisco cedent , autoribus fau-
toribusque insuper multatis eadem pœ-
na , qua ad Regionis leges , Princi-
pisque statuta indigenæ ac exteræ cu-
jusvis amicissimæ Gentis incolæ ple-
dendi forent . Gravibus nihilominus
suadentibus indiciis , in domo , repositio-
rio , vel taberna conditas fuisse sua-
pte , vel Principum constitutionibus ve-
titas

titas merces, quovis tempore institui poterit scrutatio, ad quam liberum insimulato erit, suæ Gentis advocare Consulem, qui tamquam testis tantum adesse poterit, nec ulla, donec veniat, scrutationi neccenda mora, nec presens illam avertere, aut protelare presumet, in vectarum inde vetitarum mercium Possessor pœnas dabit, subditi ad instar, vel cujusvis amicissimæ Gentis. Iis tamen casibus prorsus abstinentia manus a libris, chartis, scripturisque, quarum nec in iudicio eum in finem flagitanda extraditio, nisi declinandarum contrahendarumque litium, expensisque parcendi gratia, documentorum vice, Partes ipsæ illis uti velint. Cæterum insimulato de injuria conquerenti, illius reparandæ, jure agere licebit.

XIII.

INter utriusque Siciliæ Regiam Majestatem, & Regiam Majestatem Suecicam

cam conventum est, alterutrius subditos quoad personas, mercaturas, navigationes, & bona quæcumque uti frui debere vicissim iisdem privilegiis, & immunitatibus, eisdem Majestatibus minime nocentibus, quibus exteræ quævis amicissima Gens utitur fruitur: quod attinet pariter exonerationem unius mercium Partis, & alterius asportationem, vel translationem in aliis eorundem Regnorum Portibus, Repositoria constituenda, eorum Regimen, & custodiam, merces reponendas mercium immunitatem, vectigalia soluta, depositata, restituendæ, cæterasque quasvis peculiare utriusque Regionis dispositiones, quas situs diversitas, & mercimonii dissimilis scopus, in omnibus ad unguem æquare non sinant, gaudebunt nihilominus utriusque Siciliæ, & Suecicæ Majestatum subditi, vicissim uti superius, inferiusque articulo præsertim 40. cautum est, omnibus, & quibusvis immunitatibus, & privilegiis, quibus exteræ amicissimæ gaudent Gentes.

XIV.

Firmando insuper & augendo earum dominia inter, semel cepto commercio Suae R. Majestates invicem spondent, se nullo unquam tempore in ipsarum Regnis Monopolia, quae libera mercium emptioni venditioni impedimento detrimentoque esse possint, laturas, sed subditis utrinque mercimonium exercere per seipsos, suae Gentis Consules, negotiorumve gestores, libera semper facultas erit, uti potius, & quaevis amicissima Gens gaudet, ipsis compendio esse crediderint.

XV.

Naves subditorum utriusque R. Majestatis ubi ad destinatos alterius Portus appulerint, amico excipientur modo, justoque numerato pretio, dabitur illis & victus & aliae ad navium refectioem necessariae res. Pari etiam illae naves tra-

Etan-

standae sunt humanitate, quae vento adverso, aut tempestate coactae, vel alia de causa, se receperint in diversum Portum, stationem, vel locum, dictorum Principum, quam quo cursum initio direxerant, neque invito Navarcho ad mercium impositarum exonerationem adigentur. Quae tamen ita accipienda erunt, ut si eveniat unius partis subditorum navi, dum alterius praetervehitur oras maritimas, praedictis de causis anchoram ibi figere, vel Portum aliquem inire, non teneatur ad solvendum vectigalis alicujus genus, nisi merces exonerare paret. At ubi per plures dies ibidem commorari necesse fuerit, navis resarciendae gratia, aut adverso flante euro, aut consulendis sumptibus, pars quaedam alatarum mercium dividenda foret, illa ab integro onere separanda pars omnino denunciabitur, & Vectigal ceteraque impositiones pro rata numerabuntur. Quoque omni fraude obviam eatur, collocandi sunt in Nave necessarii ju-

dicati

dicati custodes per integrum commorationis tempus. Si nihilominus plus ex navi effertur mercimoniorum quam denuntiatum erat, Vectigalia ex omni onere solvenda.

Adbibenda vero maxima cura erit, & proveniendum, ne prætexta tempestatibus remota, portus ineant naves, occasionibus inhiantes distrabendarum ex onere mercium, novarumque exportandarum, prout utilitati suæ convenientius existimaverit navis Rector, in fraudem vero debitorum ex ejusmodi mercibus terræ Principi vectigalium, & impositionum.

XVI.

SI contingerit navem unius Regum contrahentium Subditi perisse ad oram alterius, penes Consulem nationis, vel Viceconsulem, unice jus sit, servata s ex naufragio merces, navisque reliquias colligere possessori restituendas: neque aliis liberum erit, cognito cujus sit

sit navigium, tali sese immiscere negotio, quam eis quorum operam ipse navarchus imploraverit. Absente, vel nullo Consule aut Viceconsule, ibi locorum residente, succurret navarcho, Præfectus terræ, ad quam fracta fuerit navis, & omnia quæ commiseratio postulat, & debitum in Gentem fœderatam studium, officia ipsi præstari pro virili curabit. Eritque partium dicti Præfecti, existente casu, mercedem incolis statuere æquam operæ quam commodarunt in servandis mercimoniis, cæterisque ruptæ navis fragmentis; ut & debito in illos animadvertere rigore, qui aliquid ex bonis recuperatis suffurati sunt, vel minimum intulerunt damnum. Quidquid vero sit, sive in bonis servandis sive in mercede operariorum, neutiquam censendum, ullam immutationem afferrî prælationi debitæ, & juribus urinatorum, qui Regia autoritate instituti sunt in locis fatali hujusmodi eventui vicinis: probe tantum observato, quod Præfectus loci, aut Officiales
D
alii

alii competes, ubi quis abusus irrepfit, & salarium justo majus postulatur, querelis inde ortis mederi, & navarcho damni reparationem procurare debeant, simili plane modo, ut supra sancitum est de incolis qui ad bona servanda opitulati sunt.

Merces autem illæ mari ereptæ, quæ exoticæ sunt, dum venditioni destinantur, impositiones & vectigalia ordinaria solvent, habita tamen ut æquum est, aliqua damni perpeffi, bonorumque deterioratorum ratione; si autem asportentur, nihil pendendum erit. Quæ vero merces indigenæ ad asportationem navigio commissæ erant, quas ulterius secum asportare, vel quod detrimenti aliquid ceperint; vel aliam quamcumque ob causam, non curabit forsnavarchus, convenientius ducens illas ibidem revendere; telonium denique quod de mercimoniis intra Regnum venalibus sumitur, majus sit illo quod pro exportandis solutum, nuper fuerat: tunc subducendum est
quod

quod pro tali mercimonio jam dudum erat numeratum, & excedens differentia itidem solvetur. Si vero utriusque generis telonia inter se æqualia sunt, aut municipale illud levius exportatorio, neque nova aliqua jura exigipotuerunt, neque redditio postulari majoris in exportatione soluti numeri. Ponimus autem in hujusmodi casu, vectigalibus, cæterisque impositionibus cum exportarentur merces, bona fide fuisse satisfactum: Siquidem si contrarium probatum fuerit, & merces celatæ, & navis reliquiæ Fisco de jure censebuntur adjudicatæ: Eademque de ipsa nave, licet illæsa, omnique ejus onere lex esto, si evinci potest celatas merces superasse trientem totius oneris.

Navigio penitus pereunte, vel ut sublevaretur, mercibus in mare projectis, quidquid ex fundo exiscari potest, aut quod fluctus ad littora impellunt, neutricam pro accessione reputandum est hominum, quicumque demum sint, qui

oras illas habitant, ubi accidit infortunium; verum publica auctoritate custodiae tradetur, restituendum ei qui jus suum probaverit, refusis tamen ut par est, impensis quæ in bona illa expiscanda, & custodienda factæ fuerant. Intra anni vero spatium post naufragium, nemine reclamante, pretentiones amplius locum non habebunt.

XVII.

Quemadmodum utraque Regia Majestas mercatoribus & subditis alterius, dum in suis commorantur terris, firmissimum, & mutuam concessit præsidium, & securitatem, tam qua ipsorum & domesticorum personas in universum, quam merces, naves, ceteraque bona; ita etiam integrum illis erit commercium exercere epistolicum, calculos, rationum Breviaria, & reliqua abaci acta, idiomate quo ipsi voluerint consignare. Neque ullus eorum tantum abest
ut

ut nationis Consul adigatur, sive pacata, sive turbida fuerint tempora, ad producendos, & evolvendos coram quocumque Judice, aut alio loci Magistratu, mercatorios suos libros, aut aliquam tantummodo rationum partem, quæcumque demum obtendatur causa. Pariter Regum altememoratorum subditi dum in alterius vivunt dominiis, qua ipsorum personas, naves, navigia, aliaque eorum bona, merces, argentum, æsve creditum, liberi omnino erunt, neque arresto vel detentione aliqua infestabuntur, ob crimina vel debita aliorum, neque ob eas prætentiones, quæ inter Sacras Regias Majestates, earumque Coronas moveri possint.

XVIII.

SI acciderit subditos Regum paciscentium, ob contractum æs alienum, aut legitima postulata, cujuscumque sint nominis, in jus ire cum subditis R. M.,
vel

vel etiam cum Principum exoticorum subditis, in Regum ditionibus sedem habentibus, tunc Tribunalia, aut Judices litem illam apud eos susceptam maturate diriment, ne retardentur mercatores in itineribus cæterisque ad Commertium eorum facientibus negotiis. Atque in tali actione liberum erit utriusque Corona subditis causas bonorumque suorum curam fidei committere Advocatorum, & Procuratorum forensium, qui maxime ipsis placuerint; neque obtenta muneris natura, aut ulla qua pollet dignitate quispiam in Regum convenientium Regnis recuset adire Judicem, aut prolationem aliquam obtineat in præjudicium adversarii.

XIX.

PAriter quoque earundem Majestatum subditi, qua personas ipsorum, naves, nautas, mercimonia, prætensiones, & reliquas facultates, debita illis, hoc
est

est perfecta fruantur securitate, ita ut nisi ob patratum facinus, æs alienum, aut aliam legitimam causam (quam tamen via juris ordinaria probasse necessum est) nemo qualicumque sub specie, bonorum suorum sequestratione, confiscatione, sive arresto impediatur, aut invitus detineatur. Multò minus nomine Publico aut privato quopiam postulante, coerceantur, belli velpacis tempore, ad tradendas in publicum usum naves, nautas, & reliquas facultates, nisi ultro consensum dederit Navarchus, aut qui ejus exercet jura, pretiumque in integrum acceperit, antequam naves & nautas, vel etiam merces & bona sua in mediatum illum usum transmittat.

XX.

SPondent quoque Reges, se non permisuros nauticos alterutrius subditorum ministros, dum in mutuis degunt territoriiis in servitiis conscribi, aut ullo
modo

modo a quopiam seduci . Si secus factum fuerit , nauta ille statim est restituendus Consuli nationis ; aut navarcho aut cuicumque demum eorum Deputato , qui sublatum hominem reclamaverit , & Praefecti , vel Officialium competentium imploraverit auxilium , quod continuo illi dabitur . Eodem jure utriusque Regni subditi gaudeant , si quis ex eorum hominibus effugerit , aut sub quocumque praetextu , recusaverit ad navem , susceptamve operam , redire .

XXI.

NEquae navium Praefecti , & Actores , nec caetera Gens nautica , sive ad Regnum proprias , sive ad subditorum naves pertineant , forenses inter se , quamdiu in Terris & Portibus vivunt alienis , intentare debent litem , nec turbas navarchis & Reſtoribus , remoramque navibus suscitare , super salariis naulis , & stipulata mercede , aut

alio

alio quolibet ex capite . Nefas quoque illis sit , arrepto hujus , vel alius generis praetextu ab officio se subtrahere , & ad Praefecti locorum , aut alius cujuspian confugere tutelam ; quin potius in simili casu reclamantium permitti debent manibus , ortumque illud dissidium ubi inter duos ejusdem nationis res agitur , operam dabit gentis Consul amice componere , quod si ex voto non successerit , reservabitur litis diremptio ad reditum Rei in Patriam . In hisce vero casibus probe observandum venit , quod de Consulium auctoritate supra statutum legitur .

XXII.

INsuper conventum est inter utrumque Regem , nullas litteras , quas vocant Repressaliarum , tradendas , in mutuorum subditorum damnum , nisi in casu manifestè denegatae justitiae .

E

Pro-

Prohibitum quoque sit Regiarum Majestatum subditis acceptare litteras Re-pressaliarum, & commissiones ad privatam armaturam, à Principe vel Statu quopiam, apertum cum alterutra partium paciscentium gerente bellum. Quicumque igitur ejuscemodi commissionibus muniti turbaverint navigationem, aut ulla sub specie malo affecerint alterius Regis subditos, pro Piratis habebuntur, & meritas subibunt pœnas. Spondent idcirco altememorati Reges, se, dum super hisce negotiis affligantur, in Regnis, & Provinciis suis seridò interdicturos acceptationes ejusmodi commissionum ad privatam armaturam; si quis prohibitione non obstante, secus fecerit, & pœnam dabit, & plenarie prospiciet indemnitati illius, vel illorum quibus illatum erit detrimentum.

Quo magis sarta & tecta sit mercatura & navigatio, quantumque fieri potest, etiam illæ removeantur turbæ, quæ oriri facile possunt, decertante armis alterutra Regia Majestate cum alio Principe, aut Republica, statutum est ubi tali occasione Regis unius naves bellicæ, vel etiam privati belligerantis armatores, obviam facti fuerint alterius subditorum navigiis, sive in alto, sive ad maris littora, ut priores illæ naves, Regiæ scilicet, vel armatorum ad has non debeant accedere intra jactum tormenti bellici, verum scapham ad alteram navem mittere cum duobus aut ad summum tribus viris, præter nautas ad scapham illam regendam necessarios. Et integrum erit dictis illis tribus personis, nec pluribus, navem conscendere, quibus navarchus, ex parte Regiæ Majestatis Sveciæ, monstrabit litteras

maritimas a Collegio Commerciorum Regis Regniq̄ue Sveciæ sibi datas, ut & indices mercium navi contentarum vulgo connoissem̄ta dictos; Et ex parte Regiæ Majestatis utriusque Siciliæ Diploma & litteras Patentes Regias, ambo ad formulas usitatas constructas, quin etiam natio utraque necessarias testificationes producere debet de loco vel portu, quo ultimo solutum est, eo casu scilicet, cum inter navigandum necesse fuit alio antea appulisse. Hæ litteræ & testificationes ab utriusque Majestatis navibus bellicis reciproca, & ea, qua fas est, veneratione excipientur, ut quoties earum ope mercatoria navis legitimationem suam ritè probaverit, liberè & absque ullo impedimento iter continuet.

Talibus occasionibus utriusque Majestatis Præfecti navium bellicarum, Prædatores & Commissorum gestores seridò in mandatis habeant; ut si fortè belli tempore alterutrius partis subditorum navibus, vel navigiis occurrant; amicè
& de-

& decenter cum illis agant, curentque ne damnum illis ullum adferatur: Nec, postquam prædicta documenta in medium prolata sint, declarationes falsæ circa quantitatem & qualitatem nauticorum vel mercium illis extorqueantur. Imprudens ille, qui posthabitis talibus expressis mandatis, secus egerit, si Præfectus bellicæ Navis, vel Prædator fuerit, qui crimen vel jusserit, vel permiserit, vel ipse commiserit, ea ratione punietur, ut navis, quæ capta fuerit, statim libera detur cum omni paratu navali, onere & mercibus, etiam prohibitis si quæ inventæ fuerint, in quas hoc casu actio nulla institui poterit, nisi, quod nefas sit, eas ad inimicos asportare. Præfectus item bellicæ navis munere exuetur, & prædatoriæ Præfectus privabitur commissione sua, ita ut reliquo belli tempore armare nequeat. Hic autem vel ille quisquis sit, bis mille argentei nummi (vulgo scudi) multa plectetur, ac damnum omne restituet.

Nautæ verò , qui tali violentiæ manus dederunt , debiti castigationi subiciantur , cunctaque sine temporis dispendio , vel tergiversatione executioni dabuntur .

XXV.

Quo autem apertius innotescat , quæ merces tempore belli habeantur in prohibitis , vel talibus quæ ad hostiles terras , urbes , loca & portus asportari nequeunt (nec pro talibus haberi poterint , nisi antea belli flamma manifeste eruperit , & actus bellici qua terra vel mare incepti sint) quoque facilius lites de prohibitis mercibus emergere solitæ evitentur , hisce conventum est , eo nomine intelligere solummodo tormenta , & mortaria bellica , Polgelastra , (vulgo petardos) granata , sclopeta majoris breviorisque modi (moschetti e pistolette) bombas , globos , tormentorum vehicula , pulverem pyrium , salpetræ , incensoria , omnisque generis arma , enses , fidas

(vul-

(vulgo Bajonette) hastas , bipennes , spicula , galeas , thoraces , & loricas ; item milites cum equestres , tum pedestres , equos , ephippia , frena , sclopetarum vaginas , cingula , omnemque alium ejus generis apparatusum bellicum : quæ omnia prohibita merces tunc tantum censebuntur , si ad loca hostilia portentur , non autem secus . Quod si talis ad hostiles terras , vel portus destinata navis onus , qua sui partem aliquam ejusmodi illicitas merces contineret , istæ eo casu secerni a reliquis , depromi , inque judiciali foro constituto examinari debent . Et Reos talium mercium jactura , non alia pecuniæ multa plectetur ; at navis ipsa cum reliquo oneris liberis ac licitas merces continente , non ejus rei causa detineri , vel ex cursu suo deflecti poterit .

XXVI.

E Contra autem sequentes merces in-
prohibitis non habebuntur, videlicet
ferrum, calybs, cuprum, oricalcum,
filum oricalceum, & quæ ex his me-
tallis fabrefactæ merces sunt, nec iis
accenseri possunt, quæ præcedente pa-
ragrapho enumerantur: item Pix, re-
sina, rudentes, velorum tela, mali,
trabeculae, asses grandiores, traves,
cæteræque lignæ merces majoris mi-
norisve modi; tum etiam triticum,
hordeum, secale, orizia, cicer, pisum,
aliaque leguminum genera; atque can-
nabis, linum, vinum, acetum, oleum,
fructus, & quæcumque aliæ merces
una, sine restrictione, cum iis omni-
bus, quæ præcedente paragrapho non
recensentur, licitæ erunt & liberè,
atque ut tales quoquoersum liberè
transportari poterunt, etiam ad hosti-
les regiones, iis tamen locis, munimen-
tis & portibus exceptis, qui eminus,
vel

vel cominus hostilibus copiis circumda-
ti sunt, vel obsidione pressi.

XXVII.

Porro ad omnem posticam explicatio-
nem arcendam, non confiscandas, sed
sine tributo possessori restituendas esse
eas merces; quibus imminente bellico
tumultu Suarum Majestatum subditus
aliquis, declarationis bellicæ ignarus,
navem hostilem onerasse deprehendatur:
quoque magis lites omnes hisce occasio-
nibus oriundæ evitentur, conventum
est de certis, distantis locorum pro-
portionatis, temporum intervallis, qui-
bus in hoc casu onerari possint; scili-
cet mensibus sex post belli declaratio-
nem pro mercibus iis, quæ hinc in
mari Baltico, & Septentrionali, hoc
est isthmum norvagicum inter sinus Co-
dani fines, illinc vero in aliquo maris
mediterranei portu navibus immittan-
tur: ac mercibus quæ è portibus re-
motioribus veniant, quibus scilicet in-
ter

ter fretum Gaditanum, & lineam æquinoxiale[m] naves onerantur sex itidem mensum intervallum dabitur. Illis verò quæ per reliquum meridionalem, trans lineam præfatam, situm, terrarum orbem navibus imponuntur, annus concedetur; quo suarum Majestatum subditis satis utrimque temporis, ad evitandam hisce occasionibus molestiam omnem, suppetat. Quæ autem merces, istis temporum terminis præterlapsis, in nave hostili inveniantur, æque ac si hostium essent, confiscationi obnoxie erunt.

XXVIII.

Navibus bellicis ac prædatoribus gentis utriusque integrum erit in portus utriusque nationis invehere inimicis ereptam prædam, quæ immunis erit ab omni onere, sit vectigalis nomine, vel quocumque alio titulo, modo pars hujus spoliis ibidem non exoneretur; quæ exoneratio etiam licita
erit

erit indulgentia quæ sita, & quæ talibus mercibus imposta sunt, solutis. Quapropter Prædatores, dum appropinquant, non sunt detinendi, nec cogantur pretium spoliis facti denuntiare, sed liberè cum eodem abeant, secundum tenorem commissionis, quas legitimationis ergo producant. Si verò una Potestatum contrahentium in bellum incidat, & altera, ob privatam suum commodum, perfectam neutralitatem servare cupiat, eidem prorsus liberum erit, portus suos apertos vel clausos spoliis belligerantibus factis relinquere, & de iisdem sententiam ferre vel non; adeout Potestas ista in bello implicata liberum utrarumque harum procedendi rationum exercitium alteri non deneget, nisi urgens sit necessitas tempestatis, persecutionis, aquæ inopiæ, vel aliorum similium casuum. Eoque magis Potestas ista neutralis sine omni dependentia, & ratione sibi quam maxime convenienti neutralitatem servet, in tute-

lam navigationis suæ ; in securitatem portuum, littorum, & oppidorum maritimorum, & in tranquillitatem majusque commodum commercii, secundum præcautiones, & præventiones in pari casu ab aliis Potestatibus usitatas: id quod tamen hac lege, ut opportuno mutua, & necessaria fiat hujus neutralitatis communicatio.

XXIX.

S*Erenissimi Reges necessaria mandata Gubernatoribus suarum Provinciarum, portuumque maritimorum Præfectis mittent, quo naves, Gens nautica, & merces, quæ ad suarum Majestatum subditos pertineant, haud secus ac indigenarum & priorum subditorum bona protegantur, sit vel maximè ut illi ad tempus ibi commorentur, vel adpellant tantum, quo insequentem hostem ac imminens periculum evadant. Hunc in finem sollicitè providebitur, ne huic vel illi hostiles naves bellicæ,*
capta-

captatoriae, armatoriae, prædatoriaeque hujus vel illius contrahentium Regum, eorumve subditorum naves in alterutrius oris maritimis portibusque intercipere possint. Hinc si è contrario evenit, ut illi, qui suarum Majestatum subditis naves interceperint, cum illis ad hujus vel illius portus adpellant, tunc loci Præfectus prædam ad se sumere & possessori restituere debet, quatenus neutralitatis juribus non repugnet; Nam eo casu neutralis Potestatis, in cujus ditioes capta navis adacta est, nulla alia est obligatio, quam nauclerum, & nauticam plebem, omni qua possit ratione, juvare non autem id sibi negotii sumere, ut, quo jure præda hæc capta sit, cognoscat, multominus ut illam restituat; & hoc quidem ad tenorem præcedentis articuli.

XXX.

Utriusque Regiæ Majestatis subditi per omnia Regna, Status, Provincias, Regiones, quibuscum pax vel neutralitas colitur negotientur sine timore mutuo ullius vel minimi obstaculi, aut perturbationis.

XXXI.

NE verò liberum commerciorum & navigationis exercitium reciprocè interrumpi queat a bellicis navibus, vel armatoribus in genere utriusque Regiæ Majestatis, propter causam rupture que aut jam existit, aut in posterum suboriri poterit, inter unam Regiarum Majestatum aliasque Potestates, Regna vel Status, quos inter & alteram Regiarum Majestatum pax viget, subditis utriusque Serenissime Partis contrahentis, sub prætextu mercium illicitarum, vel alia sub specie, inter-

di-

dictum esse non poterit, Portus Maritimos, Civitates, aut Regiones, alterutri Serenissimorum Regum inimicas, invisere, è contrario autem integrum esto adire, imo portum quemdam alteri hostilem intrare, exceptis tamen locis aut fortalitiis circum septis, obsidione cinctis, aut terra marive oppugnatis. Quod si verò ad hujusmodi loca appulerint, eadem oppugnata esse, vel obsidione pressa ignorantes: inde mox abire sine molestia permissum esto. Que omnia ex parte S. R. Majestatis utriusque Siciliae, ut ex parte S. R. Majestatis Sveciæ in eorum subditos reciprocè observabuntur,

XXXII.

Utriusque Regiæ Majestatis subditi ad rigidam observantiam teneantur statutorum, mandatorum Pragmaticarumque que à contrahentibus Potestatibus, in eorum Regionibus, aut jam-jam obtinent, aut in posterum ad bo-

num

num vectigalium ordinem tum & redituum, & jurium omnium conservacionem, promulgari possint; & quoties mandatis contraveniant, statuta vel statuenda in iisdem pœna plectentur. Quam ob causam Serenissimi Reges contrahentes ipsi, eorumque administri, subditos suos serio admonebunt, hisce omnibus morem gerant, & sollicitè obtemperent, sin minus, interposita Regia auctoritate, transgressores, ea, uti dictum, ratione sunt puniendi.

XXXIII.

Suarum Majestatum subditi, qua terra, qua mari, omni benevolentia, auxiliis, officiisque, que optanda sint, mutuo excipientur, unde etiam singulis qua mari, vel terra Præfectis, Gubernatoribus, cæterisque Officialibus, tum & teloniorum, aliorumque redituum inspectoribus & magistris injungetur, ut omni civilitate & amore, omnibus infucatae amicitiae, integritatis

tis & concordiae actibus illis præveniant. In primis, id agendum est, ut ad telonia, aliaque loca talia humaniter excipiantur, solutis juribus quæ ad normam statutorum utriusque Regni, vel Subditis in genere, vel amicissimæ utrobique nationi incumbunt, sine mora expediuntur; ea ratione ut quoties innotescat aliqua ex parte subditorum navibus vel navigiis moram vel dispendium temporis creari (quod utili commercio ingens parit detrimentum) promptum huic malo remedium adhibebitur, & ante omnia cavebitur, ne commercantes vel naucleri, quod suas personas, injuria afficiantur, neu, quum de eorum mercimoniis cognoscatur, detrimentum quantumvis leviculum adhibeatur, & sine omni partium studio efficietur, ut via brevissima accuratissima, & qua minime molesta, jus illi dispensetur.

TRansfugæ illius Potestatis imperio subjecti, in cujus portibus ad anchoras steterint Naves vel navigia, minimè recipiantur, nec illis ibidem refugium vel asylum dabitur; quin potius si forte quispiam ibi deprehensus fuerit, illico expellatur, multo magis facta hac de re a loci Magistratu apud navis Præfectum requisitione, confestim & bona fide fugitivus erit restituendus, quod si negatum fuerit, licitum erit instituta in navi debita perscrutatione, transfugam inde extrahere; ita tamen ut simul ejusdem nationis Consul, vel Viceconsul hac de re certior fiat, quo possit, si ipsi placuerit, perquisitioni & extractioni talis transfugæ adesse, & providebitur, ne sub hac specie quidquam inordinate agatur.

QUod vero concernit illam ad quadragenos dies segregem mansionem, vulgo quarantana dictam, quæ certis occasionibus in Serenissimorum contrahentium respectu Dominiis injungi solet, valeat hac in parte consuetudo indigenis, & cuicumque Gentis externæ agendi ratio.

UTriusque contrahentium Majestatum respectu subditi in mutuis invicem statibus, quantum ad Religionem, eodem modo habebuntur, quo aliarum Potestatum subditi diversæ Religionis ab ea, quæ in uno alterove Contrahentium Potestatum Regno obtinet. Liberum vero Religionis exercitium iis concedetur, qui ibi commorati fuerint, nec ulla ratione, sub quocumque prætextu, turbentur vel inquietentur,

modo caveant , ne scandalum publice præbeatur , simulque in iis , ubi degunt Regionibus , omni modestia , debitaque circumspeditione utantur ; Præterea certa quædam loca , facta requisitione , in humanis mortuis assignabuntur . Id quod in ambarum Majestatum dominiis vicissim observabitur .

XXXVII.

Quemadmodum ad Commerciorum securitatem , & emolumentum non parum conducatur , ut amborum statuum subditi commerciantes securo nec interrupto utantur litterarum meantium , & remeantium commercio , tam ad eos populos , quibuscum alterutra Corona manifesto bello implicata esse possit , quam ad Regiones pace gaudentes , conventum est commercantium litteras neque auctoritate publica , neque sub qua demum specie fiat , detineri , nedum aperiri debere .

XXXVIII.

Si quis suarum Majestatum subditus ab hac vel illa parte , aliquem horum articulorum transgredieretur , inde præsentis tractatui , qui nihilominus in pleno vigore subsistet , nihil derogabitur , quin potius aberrationes , si quæ deprehendantur convenienti modo corrigi , transgressores delictorum pœnas luere , & parti læsæ damna resarciri debent .

XXXIX.

Quod si intra dominia unius contrahentium Potestatum subditus quispiam moriatur , nullo instituto hærede , nulloque nominato ultime voluntatis executore , Consul vel Viceconsul ejusdem Nationis , & si hi desint , illius loci Magistratus , bona & mercimonia defuncti fideliter in inventarium redigi curabunt ut hæredibus ejus sine
for-

formulis processuumque ambagibus restituantur, exhibitis solummodo documentis quæ minister ejusdem nationis legitima esse testetur, quæque jus ejus, qui hæreditatem repetere conatur, asseruerint, ita ut ejus loci fiscus nullo modo se ingerere queat. Quinque tamen annis præterlapsis, si neque Consul comparuerit, neque alius quispiam ad hæreditatem contendens repetitum venerit, relicta defuncti bona, fisco maneat, nisi hæres ostendere queat propter instituta in remotissimas terras itinera, impossibile plane fuisse, de hereditate sibi devoluta antea certio-rem fieri. Quacumque autem ratione suis possessoribus restituantur dicta bona, si immobilia fuerint, iisdem Regiis non minus quam publicis, & privatis tributis ac oneribus obnoxia erunt, quæ aliis bonis similibus imponi consueverunt.

XL.

Hisce quoque declaratum, ac præcise statutum est, idemque de singulis præcedentibus articulis intelligatur, ea scilicet omnia, quæ in favorem subditorum unius partis contrahentis stipulata sint, alterius partis subditis æquo jure competere, atque in ambobus Regnis ac Dominiis mutuo observari debere reciprocum æqualemque agendi modum, ut neutra pars prærogativam præ altera sibi attribuere possit, in iis scilicet casibus, qui hoc tractatu non excipiantur, vel de quibus per eundem tractatum aliter statutum non sit; tum & iis, quæ amborum statuum legibus, & consuetudinibus non repugnent.

XLI.

Si forte contingeret (quod avertat Deus) ut Serenissimi Reges mutuo improvisoque

que bello implicarentur , eorum respectivè subditi, qui in alterius ditionibus degunt, tempestive ejus admonebuntur, illisque ob magnam locorum distantiam, integrum erit, duos post belli declarationem annos, eo quo habitant, loco commorari, ut solvendo alieno aere, ac exigendo pariter quod ipsis alii debeant, necnon trasportandis eorum bonis, & possessionibus omnibus, tempus illis necessarium suppetat. Qua occasione omnimodum illis auxilium præsidiumque præstabitur, ea integritate & justitia, cujus unquam antea participes facti fuerunt. Elapso autem prædicto tempore, liberi & nullatenus impediti Regno excedere, & quocumque volupe fuerit, divertere poterunt, cum bonis effectibus, literis, rationariis & rebus in genere omnibus, quæ eorum sint, nec timere habeant molestias ac temporis dispendia ulla, sub qua specie ipsis creari possint, sed potius litteris salvi passus aliisque similibus, quæ iter securum & facile reddant muniti reditum prosequantur :

UTriusque Regiæ Majestatis subditi non tantum in possessione missi, & omnibus gaudebunt privilegiis & immunitatibus, in eorum favorem hoc tractatu jamdudum stipulatis, omnibusque aliis quibus fruuntur Gentes amicissimæ, quæque huic forte ommissæ fuerint: Verum etiam summe memoratæ Regiæ Majestatis mutuo operam dabunt, ut immunitates illæ corroborentur, & meliorentur quacunque occasione opus fuerit, & quoties id utrinque requiratur.

Præcedens hic tractatus intra spatium undecim abhinc mensium, vel citius etiam, si fieri queat, ab utraque Regiæ Majestate, commutatis invicem binis hujus fœderis instrumentis rati habebitur, quæ omnia virtute plenariæ potestatis nobis concessæ, sic conclusa & conventa, in fidem majoremque certitudinem, manibus sigillasque propriis,

(58)

*priis , munivimus , & firmavimus Lu-
tetiæ Parisiorum pridie Kalendas Julii
anno æræ vulgaris millesimo septingen-
tesimo quadragesimo secundo .*

Jacobus Princeps de Ardore.
Locus S.

Carolus G. Tessin.
Locus S.

RA:

(59)

RATI HABITIONES

NOS CAROLUS DEI Gra-
tia , utriusque Siciliae , Hiæ-
rusalem &c. Rex , Infans Hi-
spaniarum , Dux Parmensium ,
Placentinorum , Castrensium
&c. Magnus Princeps Hære-
ditarius Etruriæ &c.

Cognitas & exploratas habentes , quas
jussu & mandato nostro Parisiis iniiit
pridie Kalendas Quintales anno Ch.
MDCCXLII. , qui nuper elapsus est ,
Illustris Jacobus Franciscus Milano Prin-
ceps Ardoris &c. Marchio S. Georgii
& Cubicularius noster Nobilis , Eques
Illustris Ordinis nostri S. Januarii , no-
sterque ad Regem Christianissimum Ora-
tor Extraordinarius cum Illustri Comi-
te Carolo Gustavo de Tessin Legato Ple-

H 2

ni-

nipotentiario Serenissimi & Potentissimi Svecorum, Gothorum &c. Regis, Hassorum seu Cattorum Landgravi Principis &c. Fratris nostri amicique dilectissimi conventiones ad commercium & navigationem gratia Populorum utriusque nostrum subjectorum pertinentes, his quæ sequuntur verbis conceptas.

Hic inferitur tractatus, qui supra exhibetur. eas probamus, ratas habemus, recipimus a Nobis, Nostris in Regna ditio- nesque nostras successuris, Populisque nostris, incolisque Nobis subjectis perpetuò custodiendas. Quæ ut firmiores sint, promittimus, fidem Regiam nostram obligantes, adstringentes quam arctissime possumus, inviolabiles Nobis, Nostrisque Successoribus, Populis, subjectis, incolis, omnibus quacumque conditione, statu, munere, dignitate sint, perpetuò futuras perinde ac si Nos ipsi stipulati essemus & spondidissimus, quæ pactis illis conventis continentur, nulla eorum parte infragenda, immutan-
da,

da, fallenda, aut quacumque subtilitate, dolove evertenda, contra vero facientibus fortiter obstituros Nos, Nostrosque Successores, & nulla mora, nullis technis interpositis emendaturis non tam pœnis adhibendis, quam ipsis bonis nostris omnibus hæredumque, & Successorum nostrorum distrabendis quæ ab hoc usque tempore in conventionis hujus universæ causam pignoris, hypothecæ, aut quocumque alio vinculo firmiori volumus esse obligata. Tollentes; dissolventes, abrogantes Regia, qua D. O. M. beneficio pollemus, Potestate quacumque obstare possent aut obligationi huic quam contrahimus cum Successoribus, & Populis nostris, aut ipsius executioni; Juris vero & facti exceptionibus omnibus renunciantes, quæ hoc, quod agimus possent impedire; Denique mandantes, his nostris ratihabitionis literis, quibus Nos ipsi subscribimus, signum nostrum imprimi, & ab infrascripto Secretario Status, &
Consi-

(62)

Consiliario nostro recognosci . Datas Neapoli V. Idus April. An. Cb. MDCCXLIII. Regnorum nostrorum IX.

C A R O L U S ,

(L. S.)

Josephus Joachinus de Monteallegre.

NOS

(63)

NOS FRIEDERICUS DEI Gratia Suecorum , Gothorum , Vandalorumque Rex &c. &c. &c. Landgravius Hassiæ , Princeps Hirschfeldiæ , Comes Catimeliboci , Dietzæ , Ziegenhainæ , Niddæ , & Schaumburgi &c. &c.

Notum testatumque facimus , quod ; cum inter Nos , Regnumque nostrum ex una , & Serenissimi atque Potentissimi utriusque Siciliae Regis Majestatem ex altera parte , ad firmandam eo magis amicitiam , & promovendam nostrum utriusque Subditorum commoda per Ministros Nostros , hunc in finem plena utrinque facultate instructos , de Commerciorum & Navigationis Tractatu convenerit , prout idem Tractatus a predictis Ministris conclusus & subscriptus , tenore sequenti
ad

ad verbum heic inseritu.

Hic inseritur tractatus, qui supra exhibetur.

Nos proinde, in omnia superius expressa consentientes, Tractatum huncce Commerciorum & Navigationis juxta omnes & singulos ejusdem articulos, stabilitum ratumque esse volumus, sicuti & vi presentium stabilimus ratumque omnino habemus: Verbo nostro Regio spondentes ejusdem tenorem in omnibus Nostra ac Subditorum Nostrorum ex parte observatum, & nihil unquam eidem contrarium admissum iri. In quorum majorem fidem hanc manu nostra subscriptas, sigillo nostro Regio confirmari jussimus. Dabantur Holmiæ die vigesimo quarto Martii anno millesimo septingentesimo quadragesimo tertio.

F R I E D E R I C U S.

Frid. Stanhagen:

MAN:

M A N D A T A

CAROLUS DEI Gratia Rex
utriusque Siciliae Hierusalem &c. Hispaniarum Infans,
Dux Parmæ, Placentiæ, Castri &c. Magnus Princeps Hereditarius Etruriæ &c.

CUM magno justoque jam inde ab nostra ad horum Regnorum Thronum evectione, desiderio teneremur obtinendi nostris fidelibus Subditis eam quietem, easque utilitates & satisfactiones quæ expectari possent ac deberent ex amica necessitudine negotiationis & commerciorum iis cum gentibus jungendorum, quæ pari & mutuo exinde commodo fruerentur, idque per tractatum Commercii & navigationis, quo ea res certior & firmiter haberetur, cumque regio nostro animo sedeat

hujusmodi tractatum inter Nos, & Serenissimum Potentissimumque Sueciæ Regem instituire & perficere, planeque ad exitum perducere ad utriusque Gentis levamen utilitatemque, proinde Te, Jacobe Francisce Milano Franco de Aragona, Princeps de Ardore ab honore Regii nostri Cubiculi Eques, Eques item nostri Regii Ordinis S. Januarii, in Supremo Commercii Magistratu Senator nosterque apud Christianissimum Regem extra ordinem Ablegato, probantes rerumque agendarum intelligentia, usu, & experientia præditum cognoscentes, tuisque erga nos remque nostram zelo, amori, & diligentia fidentes eundem deputare omnimodaque autoritate, & plenipotencia munire è re duximus, quo cum Plenipotentiarario aut Plenipotentiararii per Sac. Reg. Sueciam M. pari cum facultate & auctoritate legitime delectos sive delectis supramemoratum Commercii & Navigationis tractatum ad mutua utri-

que

que R. M. subditorum utilitatem & commoda instituire, peragere ac perficere valens, fide & verbo Regis spondentes, uti vi præsentium spondemus, Nos, successoresque nostros totum id quod cum præmemoratis Plenipotentiarario, sive Plenipotentiarariis S. R. Suecicæ M. pro præfato Commercii, & Navigationis tractatu peragendo & obtinendo stipulatus fueris probaturos impleturosque perpetuo, pleneque observaturos, & curaturos ut observetur, neque passuros ut quacumque ratione directè vel indirectè contraveniatur. Proptereaque & ad cætera quæ forte erunt necessaria omnimodum, eamque quæ requiritur potestatem, autoritatem, facultatemque damus, & concedimus, spondentes insuper nos probaturos ratumque habituros intra id temporis spatium, quod ad eam rem utrinque statuetur. In quorum fidem expediri mandamus expedimusque præsentis nostra manu subscriptas, nostroque ar-

(68)

*cano sigillo signatas, recognitasque ab
infra scripto nostro Consiliario & Se-
cretario Status &c. Portici 1. Apri-
lis 1742.*

C A R O L U S.

(L. S.)

Josephus Joachinus de Monteallegre.

NOS

(69)

NOS FRIEDERICUS DEI
Gratia Suecorum, Gotho-
rum, Vandalorumque Rex
&c. &c. &c. Landgravius Haf-
siæ, Princeps Hirschfeldiæ,
Comes Catimeliboci, Dietzæ,
Ziegenhainæ, Niddæ, &
Schaumburgi &c. &c.

Notum testatumque facimus, quando-
quidem ad ulterius corroborandam,
quæ nos inter & utriusque Siciliae Re-
gis Majestatem viget amicitiam, mu-
tuaque promovenda commoda, commer-
cii & navigationis tractatum institue-
re, e re visum fuit, Nos proinde
hunc in finem, nostrum Regni que no-
stri Senatorem & Collegii nostri Can-
cellariæ Consiliarium, Perillustrem &
Generosum Comitem, Dominum Caro-
lum Gustavum Tessin hîsce nominamus
& plena facultate munimus, ut cum
alte

(70)

alte memoratæ Majestatis uno vel pluribus pari facultate instructis Ministris, hoc super negotio conferat transigatque & solemne demum conventionis instrumentum rite concludat & signet, Verbo Regio spondentes, Nos quidquid in suprascripto negotio transactum signatumque fuerit ratum firmumque habituros esse. In quorum majorem fidem hasce manu nostra subscriptas sigillo nostro Regio muniri jussimus. Dabantur Holmiæ die 6. mensis Maji anno 1742.

F R I E D E R I C U S.

(L. S.)

Gustaf Celsing.

TRADUZIONE

I T A L I A N A

Del Precedente Trattato.

*In nome della Santissima, ed
Individua Trinità.*



È noto a tutti, ed a ciascuno a chi appartiene, o potrà in qualsivoglia maniera appartenere, che tra il Serenissimo, e Potentissimo Principe Carlo Re delle due Sicilie, e dell' Isole Adjacenti, Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, &c. Gran Principe Ereditario di Toscana, &c. &c., e suoi Eredi, e Successori, e'l Serenissimo, e Potentissimo Principe Federigo Re de' Svezzezi, Goti, e Vandali, &c. &c. Langravio d'Assia, Principe d'Irscfeldia, Conte di Catzenelnbogen, di Dieza, di Diegenhayn, di Nida, e di Schiaumburgo, &c. &c., e suoi Eredi, e Successori, desiderando di coltivare, ed osservare tra loro una scambievole, fedele, e stabile amicizia, e volendo vicendevolmente pro-

vedere, col Divino ajuto, in ogni miglior maniera all'utilità de' proprj Sudditi in materia di Commercio si è conchiuso Trattato di Commercio, e Navigazione per mezzo de' loro Plenipotenziarj ; cioè per parte della Maestà del Re delle due Sicilie l'Eccellentissimo Sig. Giacomo Francesco Milano-Franco d'Aragona , Marchese di S. Giorgio , e di Polistina , Principe d'Ardore, e del S. R. I. Cavalier del Real Ordine di S. Gennaro, nel Reame di Napoli, Capitano perpetuo della Compagnia degl' Uomini d' Arme, Gentiluomo di Camera d' entrata della stessa Maestà, ed Ambasciadore Straordinario appresso il Re Cristianissimo, &c. &c., e per parte della Maestà Svezese l'Eccellentissimo Signor Senatore del Re, e del Regno di Svezia, e Consigliero del Real Collegio della Cancellaria l'Illustrissimo e Generosissimo Conte, libero Barone, e Signore, Carlo Gustavo Tefsin, li quali predetti Signori in virtù delle

delle Plenipotenze, copia delle quali qui sotto sarà inserita appresso questo Istrumento, il tutto ben ponderato, e discusso nelli discorsi, e ragionamenti dell' una parte, e dell' altra avuti in Parigi, son convenuti nella maniera, e forma, come segue.

ARTICOLO PRIMO.

VI sarà fra le Maestà Loro Siciliana, e Svedese, i di loro Regni, Paesi, e Dominazioni un' amicizia perpetua, ed una reciproca, e perfetta sicurezza, di sorte che li sudditi del Re delle due Sicilie, e quelli del Re di Svezia potranno liberamente frequentare co' loro Vascelli, Bastimenti, e merci, i Paesi, Città, Terre, Piazze, Porti, Marine, Fiumi, Dominj, e tutti i luoghi permessi dell' uno, e dell' altro Stato, ed ivi trasportare, ed esporre venali, vendere, comprare, barattare, e trafficare ogni sorte di mercanzie non proibite dalle costitu-

zioni dello Stato, e dalli Regolamenti del Governo, e delle quali l'introduzione, l'estrazione, il traffico, ed il trasporto faranno leciti a proprj sudditi, ed a qualunque altra Nazione, e le Maestà Loro non permetteranno, che sia fatto alli rispettivi sudditi il menomo pregiudizio, torto, o danno sì per terra, come per mare, farà bensì loro data ogni sorte d'ajuto, ed assistenza, per distornare in ogni modo possibile tutto ciò che possa essere loro pregiudiziale.

II.

Tutti i Sudditi, ed Abitanti de' loro rispettivi Dominj senza veruna distinzione goderanno d'un libero Commercio, e Navigazione, sì per Terra, come per Mare ne' Regni delle Maestà Loro, Stati, Dominj, e Porti, dell'istessa maniera, che lo godono le altre Nazioni Straniere, che vanno a trafficarvi di sorte, che potranno frequen-

quentare liberamente tutti i luoghi permessi, Porti, Città, Terre, Golfi, e Spiagge, per dimorarvi tanto che lor piacerà con i loro Vascelli, effetti, e mercanzie del prodotto de' loro paesi, o di qualsivoglia altra Nazione Straniera, fabricate, o non fabricate, delle quali merci non ne sia proibita l'entrata in generale a' sudditi medesimi delle Maestà Loro, ò ad altre Nazioni straniere; E similmente potranno commerciare senza restrizione ne' rispettivi Paesi, dopo avervi portate le loro merci, e venderle a' Cittadini, ò agli Stranieri, e trasportarle più dentro nel medesimo Paese senza passaporti, ma solamente colli dispensali necessarj per comprovare come abbino già pagati li diritti, ed impedirli che paghino più volte li medesimi con essere loro permesso di comprare altri effetti del prodotto del medesimo o pure de' Paesi straniere, di cui non sia proibita l'estrazione in generale sì alli Cittadini, come ad al-

tre Nazioni straniere , e fare di poi caricare tali effetti ne' Vascelli, e Bastimenti ò proprj , ò noleggiati per trasportarli in qualunque altro Paese, ò luogo, che possa essere colle medesime condizioni, e vantaggi, che sono stati accordati negli Stati delle Maestà Loro alle Nazioni più favorite.

III.

Sarà libero a tutti i Negozianti, Capitani, e Padroni di Bastimenti; ed altri Sudditi delle Potenze contrattanti di trattare essi medesimi i loro negozj ò d'incaricare chi meglio lor piacerà senza essere obbligati ad impiegarvi Interpreti, Mezzani, Senzali, Fattori, o altre simili persone stabilite con autorità pubblica, ne di pagare loro diritto alcuno, se non quando spontaneamente se ne serviranno, in quel caso pagheranno i diritti regolati dalle Tariffe, se altrimenti allora del contratto non ne faranno con-

venuti.

venuti. Tuttavia se vi saranno de' luoghi in cui con Assenso Regio ò per consuetudine mercantile venga stabilito, che nella discussione delle controversie, che possono succedere intorno a i patti, e convenzioni fatte tra Negozianti, debba esibirsi la fede delle sudette persone per render validi in giustizia i sudetti patti, e condizioni volendosi trattare co i Cittadini con tutta la cautela, ed abilitazione a godere degli effetti delle predette fedi, nel caso, che nasca differenza nella esecuzione, sarà necessario servirsi delle sudette persone pubbliche, e di pagar loro altresì quello che dalle Tariffe viene assegnato. Per quanto quest'uno è conforme a ciocche si pratica nelli Regni, e Paesi rispettivi delle Potenze Contrattanti verso li sudditi dell'altre Nazioni le più favorite.

IV.

Sarà libero di stabilire ne' rispettivi Porti, in cui vi è concorso di Commercio, ed approdi di Bastimenti solamente (non già nelle Città Mediterranee, come ne anche nelle Marine piccole, o prive di Trafico) de' Consoli, o Vice-Consoli, i quali trattanto goderanno quei diritti, ed immunità, che le Potenze Contrattanti potranno in avvenire accordare o restringere a riguardo de' Consoli delle Nazioni le più favorite, però non averanno Giurisdizione contenziosa, ne coattiva alcuna, ma solo serviranno per proteggere i loro Nazionali, o componere amichevolmente le loro controversie, qualora vorranno starsene spontaneamente ai giudizj loro; e da ambe le parti si provvederà, che non solamente i diritti de' Consoli, o Viceconsoli siano moderati, ma ancora che essi trattino con carità, ed a

dove-

dovere i loro Nazionali, per non disturbarli, e frastornarli dall' andare a trafficare ne' Porti in cui vi siedono.

V.

Succedendo qualche controversia fra un Padrone, e suoi Marinari, procurerà il Console, o Viceconsole della loro Nazione di aggiustarli insieme amichevolmente, però non riuscendo vi, non potrà impedire la partenza del Bastimento, ma solo prendere un obbligo del Padrone di sodisfare i suoi Marinari per tutto il dovuto loro restituito, che farà nel proprio Paese. Tuttavia se vi fosse qualche Marinaio disubbidiente, o Reo verso del Padrone suo di grave delitto, il Governatore del luogo darà a questo ad ogni richiesta sua, o del Console, o Viceconsole il soccorso necessario per arrestare il Marinaio, ed anche per carcerarlo.

VI.

SE le merci d'una delle due Potenze Contrattanti delle quali i diritti non sono fissi, ma si esigono secondo la stima, che viene imposta loro, saranno stimate più della loro valuta, si provvederà alla prima richiesta, che si ribassino, e si stmino a dovere, ed in caso di difficoltà da parte degli Officiali delle Dogane, farà il Padrone delle mercanzie in arbitrio di pagare i diritti in natura, con un rilascio di dieci per cento sopra i diritti medesimi, purchè tuttavia sia la robba di buona qualità, non essendo la mala qualità un motivo per pretendere, che sia troppo stimata, ne che meriti un rilascio di diritti, inconvenienti però a cui S. M. Siciliana rimedierà anticipatamente con far rifare le Tariffe delle sue Dogane, e stabilire una stima ragionevole, e proporzionata a tutte le mercanzie di ciascuna

scuna Nazione, chiedendo pure, che l'istesso si pratici in Svezia a riguardo de'generi delle due Sicilie (in cose che ve ne fossero di non fissi, e troppo alterati) se non con riforma di Tariffe, almeno in qualunque altra maniera, che farà più propria, e più convenevole a S. M. Svezese, purchè si conseguisca lo stesso a favore de'generi delle due Sicilie, che come si è detto si troverebbero troppo aggravati.

E per aprire più presto, e meglio conseguire lo stabilimento d'un Commissario diretto fra li Stati di S. M. Siciliana, e quelli di S. M. Svezese, ed impedire, che si faccia tra essi per seconda, e terza mano, con tutto quello discapito, che ne risulterebbe a i rispettivi generi, Sudditi, e Traficanti d'ambe Nazioni, resta convenuto, ed accordato, che tutte le mercanzie di Svezia, o portati sopra Bastimenti Svezesi, le quali venendo dal Mare Oceano doppo passato lo

Stretto di Gibilterra , o pure venendo da Levante, o da qualsivoglia altra parte del Mediterraneo , faranno state sbarcate e riposte in altri Porti del Mediterraneo prima di capitare nelle due Sicilie , oltre alli soliti diritti, pagheranno di più il venti per cento della loro valuta, locchè averà luogo non solo per le mercanzie di Svezia, o portate su i Bastimenti Svezefi, che faranno state sbarcate, e riposte in altri Porti del Mediterraneo prima di giungere in quelli delle due Sicilie, ma ancora per tutte le mercanzie di qualunque altro Paese , e su' Bastimenti di qualsivogliano Nazioni, ed anche de' proprj Sudditi di Sua Maestà Siciliana imbarcate , le quali nel riferito modo nelle due Sicilie verranno sbarcate. Ed essendo Messina Porto franco , li Sudditi Svezefi goderanno particolarmente in questo Porto, che in altri simili luoghi privilegiati, li medesimi vantaggi , e libertà , delle quali godono , e goderanno

ranno le altre Nazioni le più favorite .

VII.

DAranno le Potenze contrattanti li più precisi, e premurosi ordini per impedire , che li loro rispettivi Sudditi vadano a commettere frodi; e controbandi ne' loro rispettivi Dominj , e Porti , e venendo alcuni de' Sudditi dell' una sorpresi in controvenzione , o controbando, sia questo dall' altra severamente , e secondo le leggi del Paese coll' istesso rigore , che il Nazionale medesimo gastigato, restituendosi a tal effetto il Reo , qualora si fosse ritirato nel suo Bastimento agli Ufficiali a cui spetta di giudicarlo, e di punirlo, e promettendo, che se il Delinquente , dopo esser stato giudicato, o condannato, averà colla fuga, o altrimenti sfuggito il castigo, tornato che farà nella sua Patria, vi sarà per l' esempio coll' istessa severità dal

dal suo Principe punito , come se vi avesse fatto il controbando.

VIII.

PER prevenire ogni forte di controbando , e per provvedere al più possibile alla cautela della riscossione de' diritti Reggj , ed altri , resta convenuto , che la visita de' Bastimenti si farà in amendue li Dominj nella maniera stabilita dalle leggi de' rispettivi Paesi , di modo che li rispettivi loro Sudditi non faranno soggetti a maggiori obbligazioni di quelle a cui i proprj Naturali , o le Nazioni più favorite dalle leggi de' rispettivi Paesi , e dalli regolamenti de' loro rispettivi Sovrani faranno sottoposti .

IX.

ITem per quel che tocca alli Manifesti delle mercanzie , al tempo , ed alla maniera di farli , ed autenticarli ,
com'al-

com'altresì perciò che spetta al mettere a Bordo Soldati , o sia Guardie per invigilare , che non si sbarchino furtivamente le mercanzie , vi si osserveranno le leggi di ciascun Paese , e li Regolamenti de' loro rispettivi Sovrani riguardo a' proprj Naturali , ed altre Nazioni più favorite , conforme nell' Articolo precedente è stato stabilito.

X.

REstando qualsisia genere di mercanzie in Bastimento per doverli portare in altro Paese , ed essendo esse per natura sua , o dalle costituzioni dello Stato , o da' Decreti del Principe proibite farà il Padrone obbligato a depositarle a proprie spese ne' Magazzini Reggj , e se non vi farà luogo , in altri sotto le chiavi del Governadore della Dogana , per ripigliarle all' ora nella sua partenza , senza però soggiacere ad altro peso , che
all'af-

all'affitto del Magazeno privato, che averebbe avuto da prendere per depositarle, e secondo il patto, che lui medesimo ne avrebbe fatto; e dal momento dell'arrivo del Bastimento fino al fine dello sbarco delle mercanzie, come dal rimbarco delle medesime fin al momento della partenza effettiva, potranno mettersi a bordo fino a tre Soldati, o vero Guardie per impedire, che si faccia il più minimo controbando; ma se quelle merci non saranno proibite, però solamente soggette a' diritti non potrà il Padrone obbligarsi a sbarcarle, ne a riporle nelli magazzini Reggj, o particolari sotto le chiavi del sudetto Amministratore della Dogana, ma solo a depositarne i diritti da restituirsi altresì allora della partenza, ed a ricevere i tre Soldati, o Guardie a bordo. Ben inteso, che quei Soldati non potranno sotto rigorose pene ingerirsi di quanto si farà nell'interiore del Bastimento, ne esiggere, o ricevere mer-

cede,

cede, ne regali, sia in denaro, o in mercanzie, neppure comestibili per il loro vitto, il quale saranno tenuti a prendersi e provvedersi a proprie spese. Se poi non ostante la presenza de' riferiti Soldati si facesse il controbando, senza che potessero impedirlo potranno essi chiedere dell'ajuto, per portarvi un efficace rimedio, il tutto conforme, e colle medesime pene, che in simili casi secondo le leggi di ciascun Paese e li Regolamenti de' loro rispettivi Sovrani, si procederebbe contro i Naturali medesimi, ed altre Nazioni più favorite.

XI.

IN quanto a' Vascelli da Guerra, potranno quelli trattenerli ne' rispettivi Porti senza essere visitati, purché usino tutta la dovuta discrezione, imperciocchè venendo essi a fare il controbando, e portandosene doglianza al Ministro della loro Nazione, dovrà

M questi

questi immediatamente , e con efficacia rimediarvi, o con fare subito cessare il controbando , o con far partire i Vascelli, che lo faranno.

XII.

Non potrà farsi la visita nelle case, magazzeni, o fondachi de'Negozianti; ed altri Sudditi d'una delle Potenze Contrattanti residenti nel Dominio dell'altra, sul pretesto di mercanzia già introdotta, ma permessa, della quale si supporrebbe, che non si fossero pagati i diritti, ne sopra di ciò farsi inquisizione alcuna, se non quando si catturasse la roba all'ora istessa dell'introduzione nella casa, o magazzino, nel qual caso sarebbe soggetta a confiscazione, ed il ricettante, e l'Attore alle pene, a cui secondo le leggi di ciascun Paese, e li Regolamenti de'loro rispettivi Sovrani un proprio naturale, o altra Nazione più favorita per simile mancanza soggiaccerebbe:

rebbe: Ma avendosi sospetto, ed indizio grave, che vi fusse in una casa, o magazzino roba dalla natura sua, o dalle Costituzioni Regie vietata, vi si potrà in ogni tempo fare la visita, alla quale l'inquisito avrà la libertà di chiamare il suo Console, quale però vi assisterà da semplice testimoniaio, e senza che per aspettarlo possa ritardarsi la visita, o che presente possa interromperne il corso, e portarvi impedimento alcuno. E ritrovandosi robbe proibite, soggiacerà il padrone alle medesime pene; a cui per delitto simile soggiaccerebbe un proprio naturale, tuttavia però in qualunque de' casi riferiti, non potranno toccarsi i suoi libri, carte, e scritture, ne tampoco richiedersene per tal causa l'esibizione in Giustizia, ma solo quando si tratterà di far fede nelle liti, che avrebbe per abbreviare i litiggi, e sminuire le spese; del resto sarà libero a ciascheduno, che crederà aver sofferto qualche torto d'agire legalmente

per la sua sodisfazione.

XIII.

Essendosi stipulato, che i Sudditi delle Maestà Loro debbano reciprocamente godere rispetto alle di loro persone, lor Commercio, Navigazione, beni, ed effetti di tutti i privilegj, ed immunità: che godono le Nazioni più favorite, non sono pregiudiziali alle rispettive Potenze Contrattanti. Ma perciò che riguarda lo sbarco d'una parte delle mercanzie, l'asportazione dell'altra, o il suo trasporto agli altri porti del Regno, lo stabilimento de' magazzeni, loro Governo, e Guardia, l'entreposito degl'effetti, la franchigia, li diritti ricevuti, depositati, o a restituire, o qualsivoglia altra deposizione fondata sopra le ordinarie de' rispettivi Regni, gli Sudditi delle Maestà Loro delle due Sicilie, e Svezzeze, goderanno reciprocamente de' medesimi vantaggi, de' quali

quali godono le altre Nazioni le più favorite, conforme alle leggi stabilite in ciaschedun Regno, e che la situazione, e gli differenti interessi del Commercio nelle due Nazioni non permettono d'ugualarle in tutto punto come sta notato di sopra, e più a basso, precisamente nel 40. Articolo del presente Trattato.

XIV.

Affin di facilitare di vantaggio, e di sostenere il Commercio fra le due Corone de' Serenissimi Contrattanti s'impieghino essi di non permettere ne' loro Stati de' Monopolj, che facciano impedimento alla libera compra, o vendita delle mercanzie, ma farà libero a' loro sudditi di smaltirle non solamente per mezzo de' Consoli d'esse Nazioni, ma ancora de' loro corrispondenti, e Commissionarj a chi meglio lor piacerà, e della maniera, che lor sarà più profittevole come
godo;

godono le Nazioni più favorite.

XV.

I Vascelli de' sudditi de' Serenissimi Contrattanti all' arrivo ne' Porti, a' quali sono destinati saranno ricevuti come amici, e lor saranno forniti a giusto prezzo i viveri, ed altre cose, che essi potranno avere di bisogno, e se per venti contrarj, tempesta, o qualche altra cagione li obbligasse di entrare in qualche altro Porto, Golfo, o Spiaggia degli Stati delle Maestà loro, essi vi saranno colla medesima amicizia e senza obligarsi per veruna maniera di scaricarvi le loro merci senza il consentimento del Capitano. Beninteso però, che sempre che i Bastimenti d'una delle Potenze Contrattanti, passando lungo le coste dell'altra sieno obligati per gl'accennati accidenti a darvi fondo, o entrare in qualche porto, sempre che non volessero sbarcare delle Merci, non sa-

ranno

ranno obligati al pagamento di verun diritto; Ma se per rassettarsi, o per tempo contrario vi si tratteranno più giorni, e per provvedere ad alcune spese, vorranno vendere qualche porzione di roba, saranno obligati al manifesto della mercanzia, che vorranno sbarcare, ed a pagarne i diritti. E durante il loro soggiorno si metteranno le accennate Guardie a bordo per impedire ogni controbando, e se ciò non ostante si sbarcherà maggior quantità di roba di quella che sarà stata manifestata, si pagheranno i diritti di tutto il carico.

Non si dovrà lasciare però di pigliare le precauzioni, per prevenire, che un Bastimento sotto pretesto di Tempesta non venga a dar fondo ne' Porti, per cercarvi la convenienza di disfarfi d'una parte di suo carico, ovvero di portarselo secondo troverà meglio di suo conto, senza pagare i diritti dovuti al Principe, ne' di cui stati s'immetterebbe la Mercanzia.

XVI.

VENendo Bastimento d'una delle Potenze Contrattanti a naufragare sulle Coste de'Dominj dell'altra, al Console, e Viceconsole della sua Nazione esclusivamente ad ogni altro spetterà di raccoglierne le Mercanzie salvate, e gli avanzi del Bastimento recuperati per restituirsi al Padrone, senza che dopo riconosciuto il Bastimento nessuno vi possa porre la mano, se non verrà dal Padrone chiamato per darli ajuto; E non incontrandosi Console o Viceconsole nel luogo ove sarà seguito il Naufragio, il Governatore locale presterà al Capitano tutto il soccorso, che per carità, e per l'attenzione dovuta ad una Nazione amica, sarà nell'obbligo, e nel potere di prestargli, regolandosi nell'uno, e nell'altro caso dal predetto Governatore con giustizia la mercede dovuta a'Paesani, che averanno travagliato al ri-

cupe-

cuperamento delle mercanzie, ed altre robe del Bastimento naufragato, e castigando col maggior rigore chiunque avesse trafugata qualche roba, o cagionatoli qualche altro minimo danno, locchè tutto però così per il salvamento delle Mercanzie, come per i salarj spettanti alle persone, che le averanno salvate, non potrà pregiudicare alla prelazione dovuta, ed a' diritti de' Sciamossatori, o sia *Plongeurs* stabiliti con autorità Regia ne' luoghi ove succederà il Naufragio, ben inteso che venendo quelli ad eccedere, e portandosene doglianza, il Governatore del luogo, o gl'altri Ministri a cui spetterà vi porteranno rimedio, e faranno rifare tutti li danni al Padrone strapazzato dall'istessa maniera espressa di sopra a riguardo degl'altri Paesani.

Le Mercanzie poi recuperate se verranno da fuori Regno, e vorranno venderli, avutosi il giusto riguardo al guasto, ed al danno patito, paghe-

N ranno

ranno i soliti Dazj , ma se verranno da fuori Regno , e vorranno trasferirsi fuori Regno , non pagheranno niente ; *viceversa* se procederanno dallo stato medesimo , e per ragione del guasto , o per altro motivo , non converrà al Padrone portarle più oltre , e vi si vorranno rivendere , e li diritti per infra Regno fossero maggiori di quelli , che si fossero pagati per l'estrazione per extra Regno , si terrà conto , che sarà stato pagato , e si pagherà solamente il supplimento ; Ma se saranno uguali , o minori non si pagherà un nuovo diritto , ne pure si potrà pretendere la restituzione di quel diritto maggiore , che si farebbe pagato all'estrazione. Il tutto però nella supposizione , che allora del carico si fossero pagati i diritti dovuti , perchè altrimenti le robbe , che si troveranno estratte in controbando saranno *de jure* confiscate , ed anche gli avanzi del Bastimento stesso , ed il Bastimento medesimo resterà sano , non

men che tutte le Mercanzie del suo carico , qualora costerà , che la robba estratta in controbando eccederà il terzo del suo carico.

Se alcun Vascello , o altro Bastimento naufragato assolutamente o fosse obbligato a gettare il suo carico nel mare , gli effetti , che in questo caso saranno pescati dal fondo del mare , o pervenuti a terra da se stessi , non apparteneranno per verun privilegio a chiunque del Paese dell' uno , o l' altro Dominio ove tal disgrazia fosse accaduta , ma saranno custodite per autorità pubblica , e restituite a quelli , i quali legitimamente le richiederanno , e pagheranno all' ora le spese fatte per pescarle e guardarle . Però se nello spazio di un anno da contarsi dal tempo , che sarà succeduta la disgrazia , niuno richiederà detti effetti , ogni pretensione sarà nulla.

XVII.

I Sudditi delle loro Maestà Siciliana , e Svedese dovranno godere reciprocamente ne' lor rispettivi Regni d'una protezione intera nel Commercio per essi ed ancora per i loro Domestici , Mercanzie , o Vascelli , e loro beni in generale , con la libertà anche di tenere i loro registri di corrispondenza , conti , ed altri atti , che riguardano il loro Negozio in quella lingua , che lor piacerà , ne faranno obligati , sopra tutto i Consoli di produrli contro lor voglia avanti qualsivoglia Giudice , o Tribunale del luogo , nè in tutto nè in parte , sia in tempo di Guerra , o di Pace . E meno ancora le loro Persone , Vascelli Bastimenti , ed altri effetti , danaro contante , o pretenzioni faranno arrestati , o sequestrati per delitti d'altrui , non più che per ragione di pretenzioni , le Maestà loro , e le loro Corone potessero formare

l'una

l' una sopra dell' altra.

XVIII.

IN caso che i sudditi de' Serenissimi Contrattanti per motivo di debiti , o altre pretenzioni legittime , sia appreso i Sudditi stessi delle due Corone , o quelli delle Nazioni estere colà stabilite venissero obligati d'aver ricorso alla giustizia , i Magistrati , e Tribunali , ne' quali questi affari saranno introdotti , dovranno far loro amministrare una pronta giustizia , acciocchè i Negozianti non siano perciò detenu- ti ne' viaggi , ed espedizioni , che esige il Commercio , e sarà permesso in tali occasioni a' Sudditi delle due Corone reciprocamente di fidare i loro interessi nelle mani di tal Avvocato , e Procuratore , che sia loro di piacere , e nessuno farà a coperto di tal legittima azione , ne potrà ottenere alcuna dilazione pregiudiziale alla parte contraria a causa di cariche , o Di- gnità



gnità, di cui possa essere investito sì nell' uno, come nell' altro Regno delle due Potenze Contrattanti.

XIX.

Similmente i Sudditi di esse Maestà, sì per le loro persone, come per li loro Vascelli, ed Equipaggi, beni, e pretenzioni dovranno godere d'una intera, e perfetta sicurezza, di forte, che se non fosse per qualche delitto, debito, o altra causa legittima (nel qual caso vi si procederà giuridicamente, e *via ordinaria*) non sarà permesso sotto qualunque pretesto che fosse, di nulla lor sequestrare, arrestare, o mettervi veruna confiscazione su i loro effetti per qualche ordine generale, e particolare, ne di ritenerli malgrado loro. Vieppiù meno si potranno forzare sia per autorità pubblica, o per le offerte di alcuni particolari di rilasciare i loro Vascelli, Equipaggi, o effetti per qualche *pubblica*

blica spedizione sia in tempo di Guerra o sia in tempo di Pace se non fosse il Capitano, o colui, che in suo luogo n'abbia il potere, vi dia il suo volontario consentimento, e ne riceva il suo compenso avanti di ricevere in suo potere il di lui Vascello, Equipaggi, o effetti.

XX.

ISerenissimi Contrattanti non permetteranno ne pure, che l' Equipaggio de' Vascelli de' loro Sudditi siano arrollati, o altrimenti sedotti da qualsivoglia che sia, e se ciò avvenisse, quel Marinaio sarà subito reso al Console della Nazione, o al Capitano, o pure a colui, che lo richiamasse di sua parte; E gli Officiali a cui ricorreranno in simili occasioni daranno una pronta assistenza. E simile giustizia sarà fatta ai Sudditi delle due Corone, e se qualchuno de' loro Domestici venisse a fuggirsene, o rifiutasse di continua-

re il suo servizio sotto qualsivoglia pretesto .

XXI.

NE i Capitani, o altri Officiali di Mare, ne gli Equipaggi in Generale de' Vascelli delle Maestà Loro, e de' loro Sudditi potranno mai suscitare fra di loro liti, o altre dissenzioni negli Stati o Porti rispettivi, sia per motivo delle loro paghe, salarj, servizio, o per altra cagione, ne farà loro permesso sotto tal pretesto, o qualsivoglia altro d' abbandonare il loro servizio, e mettersi sotto la protezione del Comandante del luogo, o di chi che sia, ma faranno essi in simil caso restituiti a quelli i quali li richiameranno, e la disputa, che potrà nascere su tal soggetto, qualora sarà fra due soggetti della medesima Nazione, procurerà il Console della medesima di comporla amichevolmente, e non riuscendovi, la decisione di essa sarà

diffe-

differita fino al ritorno nel Paese del Delinquente, il tutto a tenore di quanto circa la facoltà de' Consoli è stato sopra espresso .

XXII.

LE Maestà Loro s' impegnano sì anche di non accordare lettere di rappresaglie in pregiudizio de' loro Sudditi, se non *in casu manifesto denegatae justitiae*.

XXIII.

I Reciprochi Sudditi delle Maestà Loro non potranno prendere commissioni di armatori, e lettere di rappresaglie di qualche Principe, o stato, che stia in aperta Guerra con uno de' Serenissimi Contrattanti, o fare verun torto a i rispettivi Sudditi sotto qualsivoglia pretesto; sotto pena di essere riguardati come Pirati ed a questo fine le Maestà Loro promettono reciproca-

o
men-

mente di far pubblicare alla prima richiesta rigorose proibizioni a' loro Sudditi di darli a simili piratarie ; E se non ostante ciò vi controvenisse alcuno, farà castigato, ed indennizerà pienamente colui, o quelli sopra i quali averà fatte le prede.

XXIV.

A Fine di meglio proteggere il libero Commercio, e Navigazione, e per impedire quanto sia possibile i disordini, che potessero nascere quando l'una delle Maestà loro si trovasse in Guerra con qualche Potenza, o Stato, e convenuto, che in simil caso quando i Vascelli di Guerra, o Armatori della Nazione, che è in Guerra incontrassero in alto Mare, sulle Coste, o altrove i Vascelli dell'altra, così non si avvicinaessero, che alla distanza d'un tiro di cannone, ma mandassero le loro scialuppe, o siano schiffi con due o tre persone al più al
bordo,

bordo, oltre i Marinari necessarj per governare le dette scialuppe, quali tre persone solamente potranno salirvi, ed alle quali i detti Vascelli produrranno per la parte di Sua Maestà Svedese li *Passaporti del Consiglio Reale di Commercio colle commissioni necessarie*, e per parte di S. M. Siciliana la sua Real Patente, di cui la formula si troverà inserita nel fine del presente Trattato secondo le formole usitate, producendo altresì ambedue Nazioni le pruove necessarie, per dimostrare da che luogo, o porto siano ultimamente partite; in caso, che fossero state obligate ad ancorare altrove nel corso del loro viaggio. I quali Atti, e certificati saranno rispettati reciprocamente dalli Vascelli da Guerra delle Maestà loro; e quando nella suddetta forma avran provato la legitima di Vascelli Mercantili, potranno essi seguitare liberamente il suo cammino senza verun impedimento.

In tali occasioni le Maestà loro comanderan-

deranno espressamente a i Comandanti de' loro Vascelli di Guerra, ed a tutti quelli ai quali esse accorderanno commissioni di armatori di trattare co i Vascelli Mercantili dell'altra Nazione con ogni sorte di riguardo, ed amicizia, ed impedire che essi non vengano in verun modo maltrattati; ne obbligati per forza di fare falze dichiarazioni sulla quantità, e qualità de' loro equipaggi, o carichi dopo averli legitimati con i certificati convenuti. Ma però se qualcheduno malgrado gl'ordini sì precisi, e usasse altrimenti allora il Capitano del Vascello di Guerra, o il Corsaro, che avrà ordinato, permesso, o commesso simile controvenzione, ne sarà punito di tal maniera, che il Vascello, che fosse stato preso sarà subito restituito con tutto il suo carico, eziandio colle mercanzie di controbando, che vi avesse ritrovato, alle quali in tal caso non potrà averfi che dire, purchè non le portino in seguito all'inimico; Il Ca-

pitano farà privato dalla sua carica, e se fosse un Corsaro, lo farà della sua commissione, senza che possa essergli permesso di armare durante tutta essa Guerra, o sia l'uno, o sia l'altro pagherà una multa di due mila scudi, e sodisferà tutti li danni, castigandosi rigorosamente sì anche i Marinari, che vi si avranno fatti impiegare, e tutto ciò senza dilazione di tempo, e senza che se ne possa isfuggire l'esecuzione.

XXV.

PEr stabilire con più sicurezza le mercanzie, che saranno riputate di controbando in tempo di Guerra, e che non potranno portarsi ne' Paesi, Città, Luoghi, o Porti di Mare de' gl'Inimici (ma non potranno essere riputate tali, che fin che vi sia una Guerra effettiva, ed operazioni guerresche per terra, o per mare) ed affine di evitare ogni sorte di dispute

su tal soggetto, si è stipulato, che sotto nome di controbando, faranno compresi unitamente Cannoni, Mortari, Petardi, Granate, Moschetti, Bombe, Palle, Affutti, Polvere a sparare, Salnitro, Miccia, e tutte sorte d'armi, Spade, Bajonette, Picche, Pistole, Alabarde, Partigiane, Caschi, Corazze, e fimilmente Truppe sì d'Infanteria, che di Cavalleria, con tutto ciò, che lor è correlativo, come cavalli, selle, briglie, fondi di pistole, centurini, ed ogn'altra monizione da Guerra, li quali effetti, e mercanzie non faranno riputati controbando, se non nel caso di portarli in qualche Paese nemico, e non altrimenti; E se si trovasse, che il carico d'un Vascello destinato ad un tal Paese nemico consistente solamente in parte di simili merci di controbando, in tal caso essi ne faranno separate, tolte, ed esaminate da un Tribunale di Giustizia, ed il colpevole punito colla confiscazione di essa mercanzia, senza essere obbligato

di pagare alcuna multa pecuniaria, e senza che si possa sotto tal pretesto confiscare il Vascello stesso, o il resto del carico, che consistesse in effetti non proibiti, senza arrestarne, ne impedirne il corso del suo viaggio.

XXVI.

DA un'altra parte le mercanzie non proibite faranno ferro, acciaio, rame, ottone, fili d'ottone, e tutto quel che possa essere fabricato da questi metalli, e non vien compreso nelle mercanzie proibite eccettuate nell'antecedente Articolo, alberi di Nave, travicelli, travi grandi, tavoloni, ed ogni sorte di mercanzie di legno piccolo, o grosso, grano, orgio, seglia, riso, ceci, piselli, e tutte sorti di legumi, come anche ogni sorte di frumento, canape, lino, vino, aceto, ogli, frutti, e generalmente tutto ciò, che possa servire al bisogno del vitto, quali mercanzie sì bene, che tutte l'altre senza

restrinzione , che non siano specificate nell'articolo precedente, faranno libere , e come tali potranno francamente essere trasportate da per tutto, anche ne' Paesi nemici, eccettine però li luoghi, Piazze, e Porti di mare, che faranno bloccati, investiti, o asse-
diati.

XXVII.

PEr prevenire ogni sorte d'interpretazione da ambe le parti è stato stipulato, che allorchè ne' casi di Guerra li Sudditi dell'una , o dell'altra Potenza rispettiva, avranno per ignoranza della rottura imbarcato in un Vascello nemico, le loro mercanzie , non faranno queste soggette a confisca, anzi che faranno restituite senza alcuna imposizione, o dritto, agli possessori. E per togliere su ciò ogni sorte di contrasto; s'è convenuto di certi tempi conceduti per un simile imbarco , secondo le distanze de' luoghi ,
cioè

cioè mesi sei dopo la dichiarazione della Guerra per le mercanzie imbarcate nel Mar Baltico e dal Norto al promontorio della Norveggia fino all'estremità del canale, per una parte, e per l'altra, in qualche porto qualunque siasi del Mediterraneo; Come pure mesi sei per le mercanzie che vengono più lontano dallo stretto di Gibilterra fino alla linea equinozziale: Ed il termine d'un anno per tutte quelle poste a bordo nel suddetto nella detta linea , in qualsivoglia Porto del Mondo che possa essere. Il tutto affinchè li Sudditi rispettivi delle Maestà contrattanti abbino un tempo sufficiente per prevenire ogni sorte d'inconveniente. Ma le mercanzie, che, spirati li tempi sudetti faranno trovate a bordo di Vascelli nemici, faranno soggette a confisca dell'istessa maniera come se appartenessero a' sudditi medesimi degli nemici.

XXVIII.

I Vascelli di Guerra , o gli Armatori delle due Nazioni Contrattanti entreranno liberamente ne' Porti dell' una e dell' altra colle prede, che essi avran potuto fare sopra i loro nemici senza che gli Ammiragliati o altri che siano possan esigere veruna cosa per le Dogane , o altri diritti a meno di non iscaricarsene una parte delle prese; locchè sarà permesso dopo, che gli armatori ne avran chiesta licenza, e ne avran pagati i diritti stabiliti; Gli armatori dunque non saranno arrestati al loro arrivo, ne obbligati a dichiarare il valore della loro presa, ma potranno uscirne liberamente secondo il tenore della loro commissione , la quale produrranno per legittimarsi; ma se una delle Potenze Contrattanti verrà ad entrare in Guerra, e che voglia l' altra per i suoi particolari interessi, conservare un' intera

Neutralità, sarà in pieno arbitrio, e libertà di ammettere, o non ammettere (purchè non sia in caso urgente di tempesta, di persecuzione , di far acqua , ed altri casi simili) ne' suoi Porti, e di giudicare, o non giudicare le prede, che dalle Potenze belligeranti rispettivamente si faranno, senza che quella , che sarà in Guerra, possa obbligarla piuttosto all' uno , che all' altro di questi due modi di procedere a suo riguardo . Anzi potrà la Neutrale senza soggezione alcuna per l' altra e nella maniera , che le riuscirà più conveniente contenersi per la cautela di sua navigazione, per la sicurezza de' suoi Porti, Coste , e Marine, e per la quiete, ed il maggior vantaggio del suo commercio, e prevenzioni, che dalle altre Potenze, che si trovano in simili casi suole praticarsi, e con condizione ancora di darsene a tempo rispettivamente i necessarj avvisi.

XXIX.

LE Maestà Loro faranno dare l'ordini necessarj a' Governatori nelle di loro Provincie, ed a' Comandanti de' loro Porti di Mare, affinche i Vascelli, Equipaggi, e Mercanzie appartenenti a' loro rispettivi Sudditi sieno protetti ne' sudetti Porti de' Dominj dell'uno, e dell'altro Serenissimo Contrattante, come quelli de' loro proprj Sudditi, sia che vi soggiornino per qualche tempo, pure vi entrino per mettersi a coperto dell'inseguimento de' loro nemici, e liberarsi dal danno, che potranno riceverne. A questo fine s'invigilerà con tutt'attenzione anche i Vascelli da Guerra, Corsari, Armatori, e Pirati, nemici dell'una, o dell'altra Potenza non possano prendere i loro Vascelli, o quelli de' loro rispettivi Sudditi ne' Porti, o nelle Spiagge, e Coste dell'uno, o dell'altro Dominio; Ma se accadesse il con-

tra.

trario, che quelli, che avessero fatta qualche preda sopra i Sudditi delle Maestà Loro, entrassero ne' Porti dell'una, o dell'altra il Comandante del luogo s'impossesserà subito della tal preda, e la renderà a colui, a cui sia stata fatta, purchè però non si osservi Neutralità, giacche in tal caso la Potenza Neutrale, ne' di cui stati sarà stato condotto il Bastimento predato, ed altro non verrà tenuto, se non che a rendere al Capitano, ed Equipaggi tutti li buoni officj possibili non già ad ingerirsi di giudicare la validità della preda, ne tampoco ad impadronirsene, o farla restituire, il tutto a tenore di quanto nel precedente articolo viene regolato.

XXX.

I Sudditi delle Maestà Loro commerceranno per tutti i Regni, Provincie, e Paesi, che sono in Pace, o in Neutralità, senza che essi abbiano che temer-
meryi

mervi reciprocamente il menomo ostacolo , ne imbarazzo .

XXXI.

ED acciocchè la libertà del Commercio , e della Navigazione non possa essere interrotta reciprocamente dalli Vascelli da Guerra, o Armatori in generale delle Maestà Loro per motivo di rottura già esistente, o che esisterà in appresso tra l'una di esse, ed altre Potenze , Regni , o Stati , che faranno in Pace coll'altra , non potrà esser vietato ai Sudditi delli Serenissimi Contrattanti, sotto pretesto di Controbando , o altrimenti di frequentare i Porti di Mare , Città , o Paesi , che potranno essere in Guerra coll'una delle due , ma al contrario sarà libero d'andarvi, ed ancora di entrare in un Porto nemico dell'altra , eccettuati ne' luoghi , o piazze bloccate , investite , o assediate per mare , o per terra , dove non ostante se vi arrivassero

fero senza aver avuta la notizia del blocco , o dell'assedio , sarà loro permesso di partir subito , senza essere molestati, tutto questo dovrà osservarsi così dalla parte di S. M. Siciliana , come da quella di S.M. Svedese verso i loro rispettivi Sudditi .

XXXII.

LI rispettivi sudditi faranno soggetti all'osservanza di tutti i Regolamenti , Prammatiche, ed Editti fatti, o da fare dalle due Potenze contrattanti ne' loro Stati per il buon ordine delle Dogane , e per la conservazione de' loro diritti, e sottoposti di più in caso d'inosservanza, o trasgressione alle pene , che nelle Prammatiche, Regolamenti, ed Editti sono, o saranno comminate; anzi i Principi medesimi e loro Ministri daran ordini precisi a i loro rispettivi sudditi di esser puntuali nell'osservarli, e qualora vi mancheranno, daranno la mano perchè siano nel

modo di sopra espresso castigati.

XXXIII.

SI presteranno da rispettivi sudditi tutti i buoni officj, ed ajuti, così in mare, come in terra, che scambievolmente si richiederanno, e si prescriverà così alli Comandanti di terra, e di mare, alli Governadori, ed altri Ministri, come agl'Amministratori, ed Officiali delle Dogane, ed altri Dazj, di usare verso i medesimi tutti i buoni modi, tutta la carità, e tutti gl'atti della più sincera amicizia, buona corrispondenza, ed armonia, procurando specialmente, che nelle Dogane, ed Officj siano con tutta la diligenza, e cortesia trattati, e dispacciati dopo aver pagati i loro diritti, secondo sia lo stabilimento commune fatto ne' Dominj dell'una, o dell'altra Potenza, verso i loro Sudditi, e le Nazioni più favorite, di modo che sempre che si vedesse da ambe le Parti trattenuto il

disbri-

disbrigo di Vascelli, e Bastimenti de' loro Sudditi rispettivi (essendo ciò tanto contrario all'utile del Commercio) dovrà farsi scambievolmente intendere, acciocchè si dia subito un pronto provvedimento a tale incommodità, impedendosi in tutti i modi, che i Negozianti, e Padroni di Navi non sieno strapazzati nelle loro persone, che allora del riconoscimento delle merci, non s'inferisca loro il più tenue danno, o pregiudizio, e che in tutto s'amministri loro senza parzialità la più breve, la più esatta, e la men dispendiosa Giustizia.

XXXIV.

NON si riceveranno a bordo de' Bastimenti o Vascelli, li sudditi fuggitivi della Potenza ne' di cui Porti si troveranno ancorati, ne quel Bastimento potrà in modo alcuno servir loro di asilo; anzi venendovi qualcheduno a ricoverarvisi ne sarà incontanente scac-

Q

ciato

ciato, e molto più venendone il Padrone richiesto dal Governo, gli si dovrà il fugitivo subito, e di buona fede restituire, e consegnare in modo tale, che se gli fosse negato sarebbe lecito di andarvi a fare la dovuta perquisizione nel bastimento, ed a levarglielo; dandone preventivamente avviso al Console o Viceconsole della sua Nazione, acciò assista, se gli piace alla ricerca, ed all'estrazione del fugitivo, e si avrà pensiero, che sotto tal pretesto non si commetta qualche disordine.

XXXV.

PER quel che mira alla Quarantana, che potrà esser ordinato in certe occasioni ne' rispettivi Dominj de' Serenissimi Contrattanti, vi si procederà della maniera usitata colli proprj Naturali, ed ogni altra Nazione.

XXXVI.

SARanno li rispettivi sudditi delle Potenze Contrattanti ne' rispettivi Stati trattati intorno alla Religione, come li sudditi delle altre Potenze di diverse Religioni di quella, che vi si esercita. E quelli che vi dimoreranno avranno il libero esercizio della loro Religione, senza poterne essere imbarazzati, o inquietati sotto qualsivoglia pretesto. Tanto però che si evino di dare scandalo publico, attendendo sempre a contenersi con tutta la modestia, e discrezione convenevole nel Paese ove risiedono, e di più saranno loro assegnati sempre che lo richiedano alcuni luoghi per sotterrare i loro morti, dovendosi ciò osservare ne' rispettivi Dominj con tutta attenzione.

XXXVII.

Nulla essendo più necessario per mantenere il Commercio , che la sicurezza , e la pronta spedizione delle lettere , che vanno , e vengono tanto da Paesi colli quali l'una delle Potenze contrattanti potesse essere in Guerra , quanto di tutte le altre , viene stipulato , che le lettere de'Negozianti non faranno mai aperte , nè dete- nute per autorità pubblica , o sotto qualunque altro pretesto , che possa essere.

XXXVIII.

SE alcuno de' Sudditi delle Maestà Lo- ro controvenisse a qualunque degli articoli di questo presente Trattato , ciò non derogherà in veruna maniera al medesimo Trattato , il quale resterà ugualmente in tutto il suo vigore , e si rimedierà subito , affinche a tutto

ciò

ciò che si avrà mancato , il colpevole ne sia punito , e se ne faccia sodisfazione a colui che lo averà sofferto.

XXXIX.

Venendo a morire nel Dominio d' una delle Potenze Contrattanti un Suddito dell'altra senza aver fatto testamento , o nominato esecutore testamentario , il Console , o Viceconsole della sua Nazione , ed a loro difetto il Governatore del luogo faranno fedelmente fare l'inventario di tutti i suoi beni , ed effetti per rimettersi a suoi eredi , senza formalità , ne strepito di Giustizia , ma a vista solamente delli documenti giustificanti le ragioni del pretendente autenticati dal Ministro della sua Nazione , senza che il Fisco della giustizia del luogo vi possa porre la mano . Se tuttavia fossero scorsi cinque anni , senza che ne il Console , ne altro pretendente si fosse esibito per rivendicarli saranno de-

vo.

voluti al Fisco, mentre tuttavia l'erede non proverà essergli stato assolutamente impossibile per causa di viaggi, in Paesi lontanissimi di avere notizia dell' eredità accadutagli, ed in qualunque maniera che si restituiscano gl' effetti, se saranno essi beni stabili, saranno sottoposti alli pesi, così Regj, e publici, come anche particolari, a cui gli altri simili beni sono soggetti.

XL.

Viene dichiarato, e precisamente convenuto, che in tutti i sopradetti Articoli s'intenda, che tutto ciò che viene stipolato, e regolato per li Sudditi di una delle Potenze Contrattanti, viene eziandio regolato, e stipolato per li Sudditi dell'altra, dovendosi rispettivamente osservare in ambi gli Stati, e Dominj un trattenimento uguale e reciproco, senza che agl'uni si pretenda, e si pensi imporre maggior soggezione, che agl'altri in que'
casi

casi che non sono eccettuati, o espressi diversamente in questo presente trattato, e nelle cose che non sono contrarie, ed incompatibili colle leggi, e consuetudini de' rispettivi Paesi.

XLI.

Venendo (che Dio non voglia) le due Potenze Contrattanti ad entrare in Guerra per qualche improvviso avvenimento fra di loro li rispettivi Sudditi stabiliti ne' Dominj dell'altra dovranno esser avvertiti, ed avranno dopo la rottura due anni di tempo per cagione della gran distanza, che vi è di poter restare dove sono stabiliti, affine di pagare, e farsi pagare tutto ciò che sarà dovuto loro, e ritirare tutti i loro beni, ed effetti. E perciò faranno assistiti con tutto l'ajuto, e protezione, amministrandosi loro tutta la giustizia come prima; potendo poi elaso il tempo, liberamente uscire, ed entrare dove lor piacerà con i loro be-
ni,

ni , effetti , atti , e scritture , e generalmente con tutto ciò che possa appartenere loro , senza timore di essere arrestati , o impediti sotto qualunque pretesto , dandosi loro anche tutti i Passaporti, facilitazioni, e passaggi necessarj a tale effetto .

XLII.

I Sudditi delle Maestà Loro non saranno solamente posti in possesso, e goderanno per sempre di tutti i privilegi, ed immunità già stipulate in favor loro in questo Trattato, e di tutti gl' altri di cui godono le Nazioni più favorite, e che possano esservi tralasciati, ma ancora le dette Maestà Loro s' impegnano di confermarli e corroborarli vieppiù in tutte le occasioni in cui sarà di bisogno, o verrà rispettivamente richiesto.

Questo precedente Trattato tra lo spazio d' undici mesi a contare dal dì d'oggi, o più presto ancora se si potrà, sarà

ratifi-

ratificato dall' una, e l' altra Real Maestà cambiandosi vicendevolmente li due strumenti di questa confederazione, le quali cose tutte in vigore della plenipotenza a Noi concessa, così conchiuse, e concordate per maggior sicurtà, e certezza sono state da noi sottoscritte, e segnate di nostra mano, e colli nostri Suggelli. Parigi 30. Giugno 1742.

Giacomo Principe di Ardore .
(L. S.)

Carlo G. Tesi.
(L. S.)

R

RATI-

RATIFICAZIONI

NOi CARLO per la grazia di DIO Re delle due Siciliæ, di Gerusalemme &c., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, &c. Gran Principe Ereditario di Toscana, &c.

Essendo Noi ben notiziati, e pienamente informati delle convenzioni, e l' Ill. Giacomo Francesco Milano, Principe di Ardore &c. Marchese di S. Giorgio &c. Nostro Gentiluomo di Camera d'Entrata, Cavaliere del nostro Illustre Ordine di S. Gennaro, e nostro Ambasciadore Straordinario presso Re Cristianissimo, di nostro ordine, e comandamento ha stipulato in rigi l'ultimo dì di Giugno 1742. primo passato, coll' Illustre Conte Ca Gustavo di Tessin, Ministro

Ple-

Plenipotenziario del Serenissimo, e Potentissimo Re di Svezia, de' Goti &c. Langravio d'Assia &c. Principe &c. Nostro Fratello, ed Amico diletteffimo, toccante al Commercio, e Navigazione in favore de' Sudditi dell'una, e dell'altra Corona, concepite in termini del tenor seguente.....

Qui stà inserito l'intiero Trattato come sopra

Noi le approviamo, e ratifichiamo promettendo, che da Noi, e da nostri Successori nelli nostri Regni, e Dominionj, e dalli nostri Popoli, e dagl' Abitanti a Noi soggetti saranno perpetuamente osservate. Le quali convenzioni perchè abbiano maggiore fermezza promettiamo, ed obblighiamo quap più strettamente si può, la nostra parola Regia, che non saranno da violate, ne da nostri Successori, Popoli, Sudditi, Abitanti di qualsivoglia condizione, stato, officio, o dignità non altrimenti, che se Noi stessi fossimo obbligati, ed astretti di permettere, che le cose contenute

R 2

quelli patti, ed in quelle convenzioni sieno in veruna parte infrante, mutate, alterate, o per qualunque sottiliezza, ed inganno, stravolte, promettendo ancora, che Noi, e li nostri Successori ci opporremo, e resisteremo di tutta forza a chiunque vorrà a quelle contravenire, e che senza frapporre dimora, e senza veruna frode procuraremo emendare le controvenzioni non solo con punirle, ma ancora impiegandovi li nostri beni, e quelli de' nostri Eredi, e Successori, li quali fin da oggi vogliamo, che restino pignorati, ipotecati, ed in qualsivoglia altra maniera più stretta obbligati, per causa di questa convenzione, e di tutti li suoi articoli, levando, sciogliendo, ed annullando con quella Real Potestà, di cui per Divino beneficio siamo rivestiti, tutte quelle cose, che potessero mai ostare, o a questa obbligazione da Noi, e da' Nostri Successori, e Popoli contratta, o vero alla di lei esecuzione, e rinunciando a

tutte

tutte quelle eccezioni sieno di diritto, sieno di fatto, che potessero mai impedire l'effetto di questo Trattato. Ordinando finalmente che alle presenti nostre Lettere di Ratifica, che faranno da Noi stessi sottoscritte, si apponga il nostro Real Suggello, e che le medesime sieno riconosciute dall'infrascritto nostro Consigliere, e Segretario di Stato. Napoli 9. Aprile 1743.

C A R L O.

(L. S.)

Giuseppe Giovachino de Monteallegre.

Noi

NOi FEDERIGO per la
grazia di DIO Re de' Sve-
desi , de' Goti , de' Vandali,
&c. Langravio d'Affia, Prin-
cipe d'Irschfeldia , Conte di
Catzenelnbogen , di Diez , di
Ziegenhain , di Nida , di
Schiaumburgo &c. &c.

NOtificamo , ed attestamo , come tra
Noi e'l nostro Regno da una par-
te , e la Maestà del Serenissimo , e
Potentissimo Re delle due Sicilie dall'
altra , ad oggetto di stringere più co-
stante amicizia , e di promuovere li
vantaggi de' Sudditi dell'una , e l'altra
Corona per mezzo de' nostri Ministri
muniti a tale effetto dall'una parte ,
e dall'altra di piena facoltà essendosi
convenuto d'un Trattato di Naviga-
zione , e Commercio , nella maniera ,
che il Trattato stesso conchiuso , e

fot-

sottoscritto da' predetti Ministri del te-
nor seguente qui s'inferisce di parola
in parola.

Qui stà inserito l'intero Trattato come sop.

Noi pertanto prestando il nostro con-
sentimento a tutte le sopradette cose
confermiamo , e ratifichiamo questo
Trattato di Commercio , e Naviga-
zione , come in virtù delle presenti
l'abbiamo per confermato , e ratificato,
promettendo in nostra parola Regia ,
che sarà in tutto osservato per parte
nostra , e de' nostri Sudditi , e che al
medesimo non sarà mai contravenuto.
In fede di che avemo sottoscritto le
presenti di nostra propria mano , e co-
mandato , che alle medesime si appo-
nesse il nostro Real Suggello. Stokolm
24. Marzo 1743.

F E D E R I G O .

Fed. Stanbagen .

PLE-

PLENIPOTENZE

CARLO per la grazia di DIO
Re delle due Sicilie , di
Gerusalemme, &c. Infante di
Spagna , Duca di Parma ,
Piacenza , Castro &c. Gran
Principe Ereditario di Tosca-
na &c.

PER quanto è grande, e giusto il desi-
derio, che fin dal nostro inalzamen-
to al Trono di questi Regni abbi-
amo avuto di procurare a' nostri fedeli Vas-
falli la quiete, li vantaggi, e le so-
disfazioni possibili, che devono sperarsi
dalla amichevole corrispondenza del
Trafico, e del Commercio con le
Nazioni, che trovano egual, e reci-
proca convenienza, per mezzo di un
Trattato di Commercio, e di Naviga-
zione, che l'assicuri, ed essendo la no-
stra Real mente intavolare, conchiu-
dere

dere, e terminare effettivamente un-
tal Trattato tra Noi, e'l Serenissimo,
e Potentissimo Re di Svezia, in sol-
lievo, ed utilità di amendue le Na-
zioni: per tanto, e per la soddisfa-
zione, e per la fiducia, che abbiamo
nell' intelligenza, speranza, zelo, ed
amore al nostro Real servizio, di Voi
D. Giacomo Francesco Milano Fran-
co d' Aragona, Principe di Ardore,
nostro Gentiluomo di Camera d' En-
trata, Cavaliere del nostro Real Or-
dine di S. Gennaro, Ministro del Su-
premo Magistrato del Commercio, e
nostro Ambasciadore Straordinario pres-
so S. M. Cristianissima, abbiamo stima-
to conveniente nominarvi, e darvi tut-
ta l'autorità, e plenipotenza, affinc-
che col Ministro, o Ministri Plenipoten-
ziarj, nominato, o nominati per S. M.
Svedese, con egual facoltà, ed auto-
rità, in buona, e debita forma, pos-
siate negoziare, conchiudere ed effet-
tuare il riferito Trattato di Commer-
cio, e Navigazione, con reciproca

utilità, e vantaggio de' Vassalli di ambedue le Corone; promettendo, come in virtù delle presenti promettiamo in fede, e parola Regia, che approveremo, e adempiremo per sempre Noi, ed i nostri Successori, quanto stipolerete con i menzionati Ministro, o Ministri Plenipotenziarj di S. M. Svedese, per il conseguimento, ed effetto del citato Trattato di Commercio, e Navigazione, e che l'osservaremo esattamente, e faremo, che si osservi, senza controvenire, ne acconsentire, che si controvenga in maniera alcuna direttamente, o indirettamente. Al qual fine, e per tutto il di più, che farà necessario, vi diamo, e concediamo tutta la potestà, autorità, e facoltà che si ricerca, promettendo in oltre, che l'approveremo, e ratificheremo fra quello spazio di tempo, che reciprocamente farà convenuto per lo stesso Trattato: In testimonio di che ordiniamo, che si spedisca, e spediamo le presenti firmate di nostra ma-

no, segnate col nostro suggello segreto, e riconosciute dall'infra scritto nostro Consigliere, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. Portici 1. Aprile dell'anno di Cristo 1742. del nostro Regno IX.

C A R L O.

(L. S.)

Giuseppe Gioachino di Monteallegre.

NOi FEDERIGO per la
grazia di DIO Re di Sve-
zia , de' Goti , de' Vandali ,
&c. Langravio d'Affia, Prin-
cipe d'Irschfeldia , Conte di
Catzenelnbogen , di Diez , di
Ziegenhain , di Nida , di
Schiaumburgo &c. &c.

NOtificamo, ed attestamo, poicchè ad
oggetto di vieppiù corroborare l'ami-
cizia , che passa tra Noi, e la Mae-
stà del Re delle due Sicilie , e per
promovere il reciproco vantaggio, sti-
mammo opportuno di far un Tratta-
to di Commercio , e di Navigazione,
Per tanto a tal effetto in virtù delle
presenti nominiamo l'Illustrissimo , e
Generoso Conte Signor Carlo Gusta-
vo Tessin nostro Senatore , e del no-
stro Regno , e Consigliere del Colle-
gio

gio della nostra Cancellaria , dandoli
piena facoltà di conferire , e trattare
sopra questo affare con uno , o più
Ministri della prefata Maestà con pa-
ri facoltà a ciò destinati, e finalmen-
te di conchiudere legitimamente, e se-
gnare solenne Istrumento di tal con-
venzione , promettendo in parola Re-
gia , che terremo per rato , e fermo
tutto quello , che nel sopradetto affa-
re farà transatto , e segnato . Per mag-
gior sicurezza delle quali così abbiamo
comandato , che le presenti sottoscrit-
te di nostra Mano venissero corrobbo-
rate col nostro Real Suggello . Fatto
a StocKholm il 6. di Maggio 1742.

F E D E R I G O .

(L. S.)

Gustaf Celsing.

Copia dell'Instrumento autentico della pubblicazione del Trattato perpetuo di Commercio, e Navigazione tra il Re nostro Signore, e la Corona di Svezia, eseguito in Napoli il giorno 5. Giugno dell'anno 1743.

Nella Real Corte di Napoli a 5. del mese di Giugno dell'anno mille settecento quarantatre. Effendo stato io sottoscritto, Notaro del Real Palazzo chiamato dal Signor Reggente della Gran Corte della Vicaria, assieme colli Signori Giudici della medesima D. Giuseppe Cimino, D. Domenico Cardamone, Marchese D. Francesco Rocca, e D. Giovanni Ferraro, ed anco con D. Onofrio Sarnelli Re dell'Armi, ci siamo unitamente conferiti nel suo palazzo, sito sopra i Regj Studj, e standomi ivi, detto Signor Reggente, ci ave esposto, d'aver ricevuto ordine da S. M. (Dio Guardi) per la pubblicazione del Trattato di Commercio, e Navigazione, seguito
fra

fra la Maestà Sua, ed il Serenissimo Principe Federigo, Re di Svezia, de' Goti, Vandali, &c. colle solennità espresse nell' Istruzione, a noi letta, e ch'io Notaro dovessi pubblicare il seguente Atto, o Decreto Reale, rimessogli dalla prefata Maestà per la sua Real Segreteria di Stato, e Guerra; ed avendomi consegnato tal atto, mi sono, unitamente colli detti Signori Giudici, e Re d'Armi conferito nel Cortile del Banco di S. Giacomo degli Spagnuoli, d'onde ad ore dieci sette siamo usciti tutti, montati a cavallo; precedendo sei trombette, e molti timpani, e tamburri, poi sei Capitani di Giustizia; successivamente il Re d'Armi, ed alla sua sinistra io sottoscritto Notaro, e per ultimo li detti quattro Giudici, ferrandosi la Cavalcata da quantità di Birri; ed incamminati per il largo del Real Castello nuovo, ci siamo portati avanti il Real Palazzo, ove abbiamo ritrovate squadronate più compagnie d'Infanteria, e
Ca

Cavalleria, ed apparecchiato un grande, e fontuoso palco, guarnito di drappi di seta, ove montati io, ed il Re d'Armi, dopo il suono di trombette, timpani, e tamburri, ho ad alta voce letto al Popolo il sopraccitato Atto, o Decreto Reale, del tenor seguente

Udite: Udite: Ueite.

PER parte del Re nostro Signore si fa sapere a tutti in generale, ch'essendosi concluso, firmato, e ratificato un Trattato di Commercio, e navigazione tra questa Corona, e quella di Svezia, si deve tenere come si tiene, per accertata, e stabilita una buona, e sincera amicizia fra S. M. il Re nostro Signore ed il Serenissimo e Potentissimo Principe Federigo Re di Svezia, e per tutti li suoi Regni, Paesi, Terre, e Signorie, Sudditi, e Vassalli; e per mezzo di questo Trattato di Commercio, e Navigazione tra la Maestà del
Re

Re nostro Signore, ed il predetto Serenissimo, e Potentissimo Re di Svezia, li loro Eredi, e Successori, Regni, Sudditi, e Vassalli godranno del Convenuto negli articoli di detto Trattato, nella maniera, che in quello si esprime, perciò, che riguarda la Navigazione, e Commercio, che potranno farvi li sudditi dell'una, e dell'altra parte rispettivamente, con tutta sicurezza, tanto per mare, quanto per Terra, mantenendo aperta, e libera corrispondenza, e portando, e conducendo le loro mercanzie per le vie di mare, e di Terra, per cui potesse transitarsi, siccome deve praticarsi in tempo di buona, sincera, e stabile Pace; ed in virtù del preciso contenuto del Riferito Trattato di Commercio, e navigazione; ed in conseguenza si comanda per parte di S. M. a tutti li suoi sudditi, e vassalli, che d'ora in avanti guardino, adempiano, ed osservino il suddetto Trattato di commercio, e navigazione, nella forma contenuta, nel
me-

medesimo, inviolabilmente, senz'alcuna contravvenzione, sotto pena d'essere castigati senza Remissione, come infrattori di quello, e perturbatori della pubblica quiete; ed a fine, che niuno possa pretendere, nè allegare causa d'ignoranza, la presente sarà letta, e pubblicata ne'luoghi soliti, e di più, dove convenga.

E finita la lettura di tal' Atto, si è in segno di giubilo fatta la scarica delle suddette Truppe, e la salva dell' Artiglieria di questi Regj Castelli; e rimontati a cavallo, si è incaminata la Cavalcata, nella forma soprannotata, per la strada di Toledo, e giunti al Seggio di Nido, siamo io, ed il Re d'Armi smontati, e saliti in un confinil palco, da dove ho letto il suddetto Atto, o Decreto, e poi ci siamo coll' istessa formalità conferiti in tutti gli altri Seggi Nobili, cioè in quello di Montagna, di Capuano, di Portanova, e di Porto, e nella piaz-
za

za del fedelissimo Popolo, nominata la Selleria, e per ultimo avanti la porta del Real Castello nuovo, in ciascun luogo de' quali ho letto il precitato Atto da sopra i Palchi, che si sono ritrovati ivi ammaniti, e pomposamente ornati; essendovi un gran concorso di Popolo, e di ogni ceto di persone; quali tutti han fatto gran giubilo, ed allegria, per la pubblicazione del suddetto Trattato di Commercio, e Navigazione; dopo di che ci siamo ritirati nel suddetto cortile del Banco di S. Giacomo, e da ivi ciascuno nella sua casa: In fede di che, ho fatta la presente, sottoscritta di mia propria mano, e segnata col mio solito segno.

Giuseppe Volpe di Napoli.



B A N D O
DEL
SUPREMO MAGISTRATO
DI
C O M M E R C I O
Con la tassa del prezzo de' grani
per questa Provincia di
Terra di Lavoro.





C A R L O
PER LA GRAZIA DI DIO
RE DELLE DUE SICILIE,
DI GERUSALEMME, &c.

*Infante di Spagna, Duca di Parma,
Piacenza, Castro &c. Gran Principe
Ereditario di Toscana &c.*



Quantunque il Cielo da una parte coll'abondante raccolta, che in quest'anno ci ha dato del grano, e ci fa largamente sperare di ogn'altro genere che produce la terra, e dall'altra la paterna cura, e'l pietoso zelo del nostro Clementissimo Re col chiudere, e vietare per quest'anno stesso le tratte, e l'estrazioni per fuori Regno così del grano, e dell'oglio, come di ogn'altro genere di vettovaglie, sacrificando così l'interesse del suo Regal Erario al maggior vantaggio, e beneficio delli suoi amatissimi Popoli, sembrassero cospirare, e concorrere a farci godere il frutto dell'abbondanza, mitigando così l'asprezza, e le altre critiche circostanze del tempo presente; nulladimeno la malvagità degl'Uomini, e l'avidità, e l'ingordigia di taluni sempre intenti a profittare anche della calamitosa stagione che corre, piena di timori e pericoli, aveva operato che in mezzo all'abondanza si sperimentasse, particolarmente in

questa Provincia di Terra di Lavoro, notabile alterazione ed esorbitanza ne' prezzi specialmente del grano, che in pochi giorni era montato al quarto ed al terzo più di quel che correva nel principio della raccolta. Quindi la Maestà del Re nostro Signore mosse dalle umili istanze di questo Pubblico, uniformandosi alle rappresentazioni di questo Supremo Magistrato si degnò prima ordinare la libera immessione del grano in questa Capitale, perchè ognuno potesse a sua voglia provvedersene, ed indi, perchè questa permissione aveva contribuito all'alterazione sudetta del prezzo del grano, impose al Magistrato stesso di tassarlo, e finalmente con Dispaccio per Segretaria della Real Azienda in data d'Jeri, si è servita d'ordinare che se ne pubblicasse la tassa nella maniera, e colle pene che si contengono negl'articoli seguenti.

- I. Poichè è ben nota la differenza della qualità de' grani che produce questa Provincia di Terra di Lavoro, S. M. ha ordinato che il grano di Aversa, e de' suoi Casali, e di quelli di questa Capitale, non possa venderli a prezzo maggiore di carlini tredici e mezzo il tumolo.
 - II. Che il prezzo de' grani di Capua, e del suo distretto, e di tutto il rimanente di Terra di Lavoro non ecceda carlini dodici e mezzo per tumolo.
 - III. Che coloro, li quali occultassero il grano, o ricusassero di venderlo (a riserva della sufficiente provista per se stessi, e per le loro famiglie) o vero lo vendessero a prezzo maggiore de' rispettivamente tassati ne' due precedenti articoli, soggiacciano alla pena, da irremissibilmente eseguirsi, della perdita del grano, di sei mesi di carcere, e di altre ad arbitrio di questo Supremo Magistrato.
 - IV. Che l'esecuzione di questa sua Regal determinazione si commetta, come in vigore di questo Bando di Regal ordine la commettiamo alli rispettivi Consolati di Mare, e Terra di questa Provincia, ed al Regio Governadore di Capua per lo distretto della sua Giurisdizione, ed agl' altri Locali; con dichiarazione però, che in caso di gravame dalli decreti de' sudetti Governadori di Capua, e degl' altri luoghi di questa Provincia, si appelli alli rispettivi Consolati di questa stessa Provincia, e successivamente a tenore de' Reali Editti in materia di Commercio a questo Supremo Magistrato.
- Riservandosi il Magistrato stesso il regolamento de' prezzi non solo del grano, ma ancora di tutti gli altri generi di vettovaglie per tutto il Regno, secondo lo richiederanno la necessità, o l'opportunità, e le circostanze del tempo presente nella forma che col precitato Regal Dispaccio li è stato espresso.

E perchè le cose sopradette vengano a notizia di tutti ordiniamo, e comandiamo che il presente Editto si pubblichi in questa Capitale, e si faccia pubblicare in ciascuna Università di detta Provincia di Terra di Lavoro per mezzo de' rispettivi Consolati, e loro subalterni, lasciandosi al Cancelliere di esse Università un esemplare in istampa del bando stesso, che a tal' effetto si è fatto imprimere, con trasmetterse un numero sufficiente alli Consolati sudetti. Dal Supremo Magistrato di Commercio li 20. Luglio 1743.

D. FRANCESCO VENTURA PRESIDENTE.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| | Il Marchese di Pisciotta. |
| Il Duca di Fragnito. | Il Duca di Corighano. |
| D. Matteo di Ferrante. | D. Pietro Contegna. |
| D. Carlo Ruoti. | D. Donato Cangiano. |
| D. Gennaro Antonio Brancaccio. | D. Anna Gio: Battista di Vau- |
| Il Duca di Casalicchio. | coulleur Referendario. |
| | D. Gio: Ruggiero Secretario. |

A di 22. Luglio 1743. Io Pascale Moccia Lettore delli Regj Bandi dico di avere pubblicato il retroscritto Bando con li Trombetta Reali nelli Luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città di Napoli.
Pascale Moccia.

ISTIT. UNIV. ORIENTALE
N. Inv. 62690
BIBLIOTECA - M. RIPA

IN NAPOLI M. DCC. XLIII.
Per Cristoforo Ricciardi Stampatore del Real Palazzo.

